SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2001.

Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2001.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, concernente modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Considerato che è in corso di formazione un apposito regolamento mirante a semplificare e razionalizzare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del predetto provvedimento appare opportuno il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2001, entro il giorno 24, e di presentazione delle dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un congruo periodo di tempo per l'effettuazione degli stessi adempimenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;

Considerato che tale differimento non comporta oneri a carico dello Stato dal momento che il differimento dei versamenti è temporalmente limitato;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Differimento dei termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA

1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2001, entro il giorno 24, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.

2 Le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, i cui termini di presentazione scadono nel mese di agosto 2001, sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, entro il 17 settembre 2001.

3. La presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i cui termini di presentazione scadono nel mese di agosto 2001 sono presentati entro il 17 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

01A8549

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 2001.

Cofinanziamento nazionale del Programma d'informazione del cittadino europeo - azione prioritaria «L'euro: una moneta per l'Europa» per l'anno 2001, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b),* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/00 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che, nell'ambito del Programma d'informazione del cittadino europeo, per le azioni facenti parte di programmi informativi del Governo italiano e per l'azione prioritaria d'informazione «L'euro: una moneta per l'Europa», è previsto per l'anno 2001 un contributo comunitario di 3.849.120 euro, come riportato nella convenzione n. D/20260 del 26 marzo 2001 sottoscritta dai rappresentanti della Commissione europea e dello Stato italiano;

Visto l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto tra le parti interessate in data 14 maggio 2001, che stabilisce la quota nazionale pubblica in complessive lire 40.663.373.918, pari ad euro 21.000.880;

Considerato che a fronte delle suddette risorse comunitarie occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della predetta quota nazionale pubblica;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Comitato per l'euro, n. 252, n. 1222/01 e n. 1552/01 rispettivamente in data 29 gennaio, 13 aprile e 21 maggio 2001;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 maggio 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento di lire 40.663.373.918, pari a 21.000.880 euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Comitato per l'euro, quale cofinanziamento nazionale pubblico per l'anno 2001, per la realizzazione delle azioni informative concernenti l'introduzione dell'euro richiamate in premessa.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del suddetto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Comitato per l'euro.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Comitato per l'euro — adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 184

01A8555

DECRETO 14 giugno 2001.

Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 2000-2001 (Agecontrol S.p.a.), ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b),* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/00 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2262/84 e successive integrazioni e modificazioni, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva, che all'art. 1, paragrafo 1, prevede la costituzione, da parte di ciascun Stato membro, di una agenzia specifica incaricata di alcuni controlli e azioni nel quadro del regime di aiuto nel settore di cui sopra;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 27/85 e successive integrazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 2262/84;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli comunitari alla produzione dell'olio di oliva ed in particolare l'art. 1, che prevede lo svolgimento dei compiti e delle pubbliche funzioni di controllo di cui ai suindicati regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85 da parte dell'Agecontrol S.p.a.;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 5, del predetto regolamento CEE n. 2262/84 prevede che il finanziamento delle spese effettive dell'agenzia è assicurato paritariamente dalla Commissione U.E. e dallo Stato membro in ragione del 50 per cento;

Preso atto che il programma di attività dell'Agecontrol S.p.a. cofinanziato per la campagna 2000-2001 comporta un onere complessivo a carico dello Stato pari a lire 13,755 miliardi;

Tenuto conto che lo stanziamento sul capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla legge n. 389/2000 è di lire 10,930 miliardi e che tale disponibilità dovrà essere utilizzata anche per la copertura dei costi delle analisi dei campioni di olio di oliva, pari a lire 145 milioni, non ammessi a cofinanziamento nell'ambito del programma in parola;

Considerata, pertanto, la necessità di ricorrere al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il completamento della copertura della quota parte nazionale;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 50942 del 27 aprile 2001;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 maggio 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma di attività di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, per la campagna 2000-2001 è autorizzato, in favore dell'Agecontrol S.p.a., un finanziamento integrativo di 2,970 miliardi di lire (1,534 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'Agecontrol S.p.a., sulla base delle richieste inoltrate dalla medesima.

3. Qualora la decisione della Commissione europea, di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 27/85, richiamato in premessa, dovesse stabilire un finanziamento comunitario inferiore rispetto a quello previsto dall'Agecontrol dovrà essere ridotta —- per un ammontare corrispondente — la quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota a carico del Fondo di rotazione assegnata dal presente decreto e quella rideterminata in relazione alle minori risorse comunitarie dovrà essere restituita al Fondo medesimo ovvero potrà costituire acconto per la campagna successiva.

4. L'Agecontrol trasmette, per la campagna oggetto del finanziamento, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., una relazione annuale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali assegnate, nonché copia dei rapporti trimestrali redatti ai sensi del succitato regolamento CEE n. 27/85.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agecontrol S.p.a. adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 185

01A8556

DECRETO 15 giugno 2001.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale delle misure gestite dall'Amministrazione centrale dello Stato inserite nel Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'Obiettivo 1, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 99, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/00 del 4 agosto 2000 che, con particolare riferimento agli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1, prevede, per le misure gestite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, che il 100% della quota nazionale pubblica faccia carico al fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerata la necessità di assicurare la contestuale erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento nazionale pubblico, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 45 del 23 gennaio 2001, di approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 e che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 99,6 Meuro ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 121,667 Meuro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 601053 del 20 aprile 2001 con la quale viene richiesta l'erogazione dell'acconto del 7% della quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione relativa alle misure gestite dall'Amministrazione centrale e con la quale si fa presente che l'ammontare della quota nazionale relativa alle predette misure è di 66,377 Meuro;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore del Docup Pesca, richiamato in premessa, la somma di lire 8.996.665.565 (4,646 Meuro), a titolo di acconto del 7% della quota a carico del medesimo Fondo relativa alle misure gestite dall'Amministrazione centrale dello Stato.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare l'importo complessivo di lire 8.996.665.565 all'autorità di pagamento del Docup.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 186

01A8557

DECRETO 13 luglio 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° luglio 1996, 1° gennaio 1997 e 1° gennaio 1998, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2001 e scadenza 1° gennaio 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.539.584.561,48;

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.891.396.522,84;

n. 033958/V.A.2 del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro «settennali» con godimento 1° gennaio 1998, e scadenza 1° luglio 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 419.116.000,00 ad estinzione dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione di prodotti agricoli nazionali ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei citati decreti ministeriali dell'11 luglio 1996 e del 13 gennaio 1997, e l'art. 1 del decreto del 21 dicembre 2000, i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestraliàcon decorrenza 1° luglio 2001 e scadenza 1° gennaio 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° luglio 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 787473 dell'11 luglio 1996 e n. 178031 del 13 gennaio 1997, e dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 033958 del 21 dicembre 2000, il tasso d'interesse

semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° gennaio 2002, è accertato nella misura del:

2,45% per i C.C.T. settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo 36773), cedola n. 11;

2,30% per i C.C.T. settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo 36788), cedola n. 10;

2,25% per i C.C.T. «settennali» 1° gennaio 1998/1° luglio 2005 (codice titolo 305776), cedola n. 8.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti C.C.T. con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 774.802.413.320, così ripartite:

L. 405.106.064.280 per i C.C.T. settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo 36773);

L. 351.437.109.950 per i C.C.T. settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo 36788);

L. 18.259.239.090 per i C.C.T. «settennali» 1° gennaio 1998/1° luglio 2005 (codice titolo 305776), e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

p. *Il direttore:* CANNATA

01A8553

DECRETO 13 luglio 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1995 (ottennali), 1° gennaio 1996 (decennali), 1° gennaio 1997 (decennali) e 1° gennaio 2000 (settennali), relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2001 e scadenza 1° gennaio 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I.5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro ai portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 3.321.204.872,54 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio1994, n. 457;

n. 594687/C.I. 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 68.571.523,60 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349;

n. 786812/C.I. 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 1.113.255.353,00 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

n. 787053/C.I. 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1997, attualmente in circolazione per l'importo di euro 4.643.211.000,00 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

n. 475791/C.I. 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta l'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 513.553.000, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Visto, in particolare, l'art. 1 dei suindicati decreti ministeriali, il quale indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2001 e scadenza 1° gennaio 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° luglio 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1998 emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che stabilisce il rimborso dei titoli con taglio inferiore a lire cinque milioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° gennaio 2002, è accertato nella misura del:

2,45% per i CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo 36729), cedola n. 14;

2,45% per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36742), cedola n. 12;

2,45% peri CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36759), cedola n. 12;

2,45% per i CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo 36763), cedola n. 10;

2,25% per i CCT settennali 1° gennaio 2000/ 1° luglio 2007 (codice titolo 141540), cedola n. 4.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo le riduzioni dovute alle operazioni di rimborso anticipato effettuate ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1998, citato nelle premesse, a complessive lire 456.258.577.000, così ripartite:

lire 157.553.359.290 per i CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo 36729);

lire 3.252.938.110 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36742);

lire 52.811.292.090 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo 36759);

lire 220.267.498.995 per i CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo 36763);

lire 22.373.488.515 per i CCT settennali 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo 141540), e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

p. *Il direttore:* CANNATA

01A8552

DECRETO 18 luglio 2001.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, terza tranche.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro:

che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato dal parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

che, per le predette finalità, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;

che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 130, comma 1, lettera *b)* ove si stabilisce che all'art. 8, comma 1, della citata legge n. 410 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4, dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 033958 in data 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, come modificato dal decreto ministeriale n. 011205 in data 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2001;

n. 011225 del 1° marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2001;

con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 8 della citata legge n. 410 del 1999, come modificato dall'art. 130, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, emissioni di certificati di credito del Tesoro al portatore, con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, a tasso d'interesse variabile, per complessivi 419.116.000 euro, pari a lire 811.521.737.320;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la lettera in data 9 luglio 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso un apposito elenco, riguardante n. 4 consorzi agrari aventi diritto alla liquidazione dei crediti delle cessate gestioni di ammasso, calcolati nella misura e con le modalità indicate dall'art. 130 della citata legge n. 388 del 2000, ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 11.199.000 euro, tenuto conto dell'importo di lire 3.642.120 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una terza tranche dei citati certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, per l'ammontare nominale di complessivi 11.199.000 euro, pari a lire 21.684.287.730, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di lire 21.680.645.610 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di lire 3.642.120;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 130, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è disposta l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, citato nelle premesse, per l'importo di nominali 11.199.000 euro, da assegnare ai consorzi agrari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 1998;

scadenza: 1° luglio 2005;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2005;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal ripetuto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

(al decreto ministeriale n. 012000 del 18 luglio 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI E GLI AFFARI GENERALI
UFFICIO CONSORZI AGRARI E AMMASSI

CONSORZIO	AGRARIO	CITTA'	SEDE	P.IVA	ABI	BANCA	IMPORTO DEL CREDITO IN LIRE	IMPORTO DEL CREDITO IN EURO	IMPORTO DEI TITOLI IN EURO	ARROTONDAMENTO IN EURO	ARROTONDAMENTO IN LIRE
C.	A.	VENEZIA	MESTRE-VENEZIA	00185330271	05040	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	2.589.696.508	1.337.467	1.338.000	533	1.032.030
				TOTALE	**05040**		**2.589.696.508**	**1.337.467**	**1.338.000**	**533**	**1.032.030**
C.	A.	CATANIA E MESSINA	CATANIA	00131240871	05141	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI SIRACUSA	10.539.719	5.443	6.000	557	1.078.500
				TOTALE	**05141**		**10.539.719**	**5.443**	**6.000**	**557**	**1.078.500**
C.	A.	POTENZA	POTENZA	00090210766	05332	BANCA MEDITERRANEA	3.000.000.000	1.549.371	1.550.000	629	1.217.915
				TOTALE	**05332**		**3.000.000.000**	**1.549.371**	**1.550.000**	**629**	**1.217.915**
C.	A.	VITERBO	VITERBO	00061800561	06130	CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA	16.080.409.215	8.304.838	8.305.000	162	313.675
				TOTALE	**06130**		**16.080.409.215**	**8.304.838**	**8.305.000**	**162**	**313.675**
				TOTALE GENERALE			**21.680.645.442**	**11.197.119**	**11.199.000**	**1.881**	**3.642.120**

NOTA ALL'ELENCO:

VECCHIA DENOMINAZIONE	NUOVA DENOMINAZIONE
5332 BANCA MEDITERRANEA	5332 NUOVA BANCA MEDITERRANEA

01A8554

DECRETO 20 luglio 2001.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, variazione del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette - inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre inserire nella tabella B), allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore estero;

Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, alla variazione del contenuto di nicotina e di condensato di una marca di sigarette;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle B e C, allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e alla tabella A, allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B) allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 è inserito il prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale di L. 12.000.000 con la seguente ripartizione;

SIGARI E SIGARETTI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
6.040.040	3.119,39688	2.760.000	1.425,42104	2.000.000	1.032,91308	1.200.000	619,74828	12.000.000	6.197,48

Art. 2.

Il contenuto di nicotina e condensato della sottoindicata marca di sigarette è così modificata:

Marca	Mg/sigaretta Nicotina /condensato		Mg/sigaretta Nicotina /condensato	
	da		a	
DIANA LEGGERA SLIM	0,7	7	0,6	6

Art. 3.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalle tabelle B e C allegate al precitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARETTE		Lit. Kg. conv.le	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le
BLACK DEATH FILTER	da	280.000 a	290.000	149,77
DIANA LEGGERA SLIM	da	235.000 a	220.000	113,62

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Nazionali

SIGARI NATURALI		Lit. Kg. conv.le	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le
IL MORO	Da	6.000.000 A	10.000.000	5.164,57

Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		Lit. Kg. conv.le	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le
CANARIA D'ORO CORONAS	da	2.400.000 a	2.000.000	1.032,91
CANARIA D'ORO LONSDALES	da	2.700.000 a	2.200.000	1.136,21
CANARIA D'ORO ROTSCHILD MADURO	da	2.200.000 a	1.900.000	981,27
CANARIA D'ORO SUPREMOS	da	2.800.000 a	2.500.000	1.291,14
ESCALIBUR EPICURE MADURO	da	4.100.000 A	3.400.000	1.755,95
ESCALIBUR N. II MADURO	da	4.600.000 a	4.200.000	2.169,12
ESCALIBUR N. IV MADURO	da	3.900.000 a	3.200.000	1.652,66
ESCALIBUR N. VII MADURO	da	3.500.000 a	2.800.000	1.446,08
EXCALIBUR BANQUETS	da	6.000.000 a	5.000.000	2.582,28
EXCALIBUR EPICURE	da	4.100.000 a	3.400.000	1.755,95
EXCALIBUR MARGARITAS	da	1.600.000 a	1.300.000	671,39
EXCALIBUR N.I	da	4.900.000 a	4.400.000	2.272,41
EXCALIBUR N.II	da	4.600.000 a	4.200.000	2.169,12
EXCALIBUR N.IV	da	3.900.000 a	3.200.000	1.652,66
EXCALIBUR. N.VII	da	3.500.000 a	2.800.000	1.446,08
DAVIDOFF 1000	da	2.400.000 a	2.500.000	1.291,14
DAVIDOFF 2000	da	2.900.000 a	3.200.000	1.652,66

DAVIDOFF 2000 TUBOS	da	3.100.000	a	3.400.000	1.755,95
DAVIDOFF 3000	da	3.500.000	a	3.600.000	1.859,24
DAVIDOFF 4000	da	4.100.000	a	4.400.000	2.272,41
DAVIDOFF 5000	da	4.200.000	a	4.600.000	2.375,70
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da	2.100.000	a	2.200.000	1.136,21
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.1	da	11.000.000	a	12.000.000	6.197,48
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.2	da	8.500.000	a	9.000.000	4.648,11
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	da	5.600.000	a	6.000.000	3.098,74
DAVIDOFF DOUBLE R	da	9.000.000	a	9.600.000	4.957,99
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	da	4.300.000	a	4.400.000	2.272,41
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	da	3.700.000	a	4.000.000	2.065,83
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	da	3.300.000	a	3.400.000	1.755,95
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	da	2.800.000	a	3.000.000	1.549,37
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	da	2.400.000	a	2.500.000	1.291,14
DAVIDOFF N.1	da	4.900.000	a	5.200.000	2.685,58
DAVIDOFF N.2	da	4.100.000	a	4.400.000	2.272,41
DAVIDOFF N.2 TUBOS	da	4.500.000	a	4.800.000	2.478,99
DAVIDOFF N.3	da	2.400.000	a	2.500.000	1.291,14
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	da	3.600.000	a	3.800.000	1.962,54
DAVIDOFF SHORT T	da	4.100.000	a	4.400.000	2.272,41
DAVIDOFF SPECIAL B	da	4.100.000	a	4.400.000	2.272,41
DAVIDOFF SPECIAL R	da	4.100.000	a	4.400.000	2.272,41
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	da	4.600.000	a	4.800.000	2.478,99
DAVIDOFF SPECIAL T	da	4.900.000	a	5.200.000	2.685,58
DAVIDOFF TUBOS ASSORTMENT	da	4.300.000	a	4.400.000	2.272,41
AVO DOMAINE 10	da	3.000.000	a	3.200.000	1.652,66
AVO DOMAINE 20	da	2.800.000	a	3.000.000	1.549,37
AVO DOMAINE 30	da	3.600.000	a	3.800.000	1.962,54
AVO DOMAINE ASSORTMENT	da	3.200.000	a	3.400.000	1.755,95
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	da	2.400.000	a	2.500.000	1.291,14
AVO PRELUDIO TUBOS XO SERIE TRIO	da	2.600.000	a	2.700.000	1.394,43
AVO XO ALLEGRO	da	1.900.000	a	2.000.000	1.032,91
AVO XO INTERMEZZO	da	2.600.000	a	2.700.000	1.394,43
AVO XO MAESTOSO	da	3.200.000	a	3.300.000	1.704,31
AVO XO NOTTURNO	da	2.200.000	a	2.300.000	1.187,85
AVO XO PRELUDIO	da	2.400.000	a	2.500.000	1.291,14
AVO XO PRESTO	da	1.900.000	a	2.000.000	1.032,91
AVO XO SERENATA	da	2.300.000	a	2.400.000	1.239,50
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER CIGAR ASSORTMENT	da	1.200.000	a	1.300.000	671,39
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER CORONA	da	1.100.000	a	1.200.000	619,75
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER LONSDALE	da	1.200.000	a	1.300.000	671,39
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER PANETELA	da	1.100.000	a	1.200.000	619,75
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER ROBUSTO	da	1.240.000	a	1.300.000	671,39
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TORO	da	1.340.000	a	1.400.000	723,04
PRIVATE STOCK n. 1	da	1.800.000	a	2.000.000	1.032,91
PRIVATE STOCK n. 2	da	1.600.000	a	1.700.000	877,98
PRIVATE STOCK n. 3	da	1.300.000	a	1.400.000	723,04

PRIVATE STOCK n. 4	da	1.300.000	a	1.400.000	723,04
PRIVATE STOCK n. 5	da	1.340.000	a	1.500.000	774,69
PRIVATE STOCK n. 6	da	1.400.000	a	1.500.000	774,69
PRIVATE STOCK n. 7	da	1.200.000	a	1.300.000	671,39
PRIVATE STOCK n. 8	da	1.100.000	a	1.200.000	619,75
PRIVATE STOCK n. 9	da	920.000	a	1.000.000	516,46
PRIVATE STOCK n. 10	da	1.120.000	a	1.200.000	619,75
PRIVATE STOCK n. 11	da	1.380.000	a	1.500.000	774,69
PRIVATE STOCK n. 12	da	1.040.000	a	1.100.000	568,10
PRIVATE STOCK n. 14	da	1.740.000	a	1.900.000	981,27
THE GRIFFIN's 100	da	2.400.000	a	2.500.000	1.291,14
THE GRIFFIN's 200	da	2.500.000	a	2.600.000	1.342,79
THE GRIFFIN's 300	da	2.400.000	a	2.500.000	1.291,14
THE GRIFFIN'S 300 TUBOS	da	2.500.000	a	2.700.000	1.394,43
THE GRIFFIN's 400	da	2.200.000	a	2.300.000	1.187,85
THE GRIFFIN's 500	da	2.000.000	a	2.100.000	1.084,56
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES	da	2.600.000	a	2.700.000	1.394,43
THE GRIFFIN's PRESTIGE	da	3.400.000	a	3.500.000	1.807,60
THE GRIFFIN's PRIVILEGE	da	1.760.000	a	1.800.000	929,62
THE GRIFFIN's ROBUSTO	da	2.400.000	a	2.500.000	1.291,14
THE GRIFFIN'S ROBUSTO TUBOS	da	2.500.000	a	2.700.000	1.394,43
THE GRIFFIN'S TOROS	da	2.900.000	a	3.000.000	1.549,37
ZINO CLASSIC BRASIL	da	860.000	a	900.000	464,81
ZINO CLASSIC SUMATRA	da	860.000	a	900.000	464,81
ZINO MOUTON CADET N. 1	da	2.100.000	a	2.300.000	1.187,85
ZINO MOUTON CADET N. 1 TUBOS	da	2.300.000	a	2.500.000	1.291,14
ZINO MOUTON CADET N. 3	da	1.700.000	a	1.900.000	981,27
ZINO MOUTON CADET N. 4	da	1.200.000	a	1.400.000	723,04
ZINO MOUTON CADET N. 5	da	1.640.000	a	1.800.000	929,62
ZINO MOUTON CADET N. 6	da	2.200.000	a	2.400.000	1.239,50
ZINO MOUTON CADET N.6 TUBOS	da	2.400.000	a	2.600.000	1.342,79
ZINO MOUTON CADET N. 7	da	1.600.000	a	1.800.000	929,62
ZINO MOUTON CADET N. 7 TUBOS	da	1.700.000	a	1.900.000	981,27
ZINO MOUTON CADET N. 8	da	3.000.000	a	3.200.000	1.652,66
ZINO MOUTON CADET N. 8 TUBOS	da	3.100.000	a	3.400.000	1.755,95
ZINO MOUTON TORPEDO	da	2.500.000	a	2.600.000	1.342,79
ZINO RELAX BRASIL	da	860.000	a	900.000	464,81
ZINO RELAX SUMATRA	da	860.000	a	900.000	464,81

SIGARETTI NATURALI		Lit. Kg. conv.le		Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le
VEGAFINA PURITOS	da	240.000	a	280.000	144,61

TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Lit. Kg. conv.le		Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le
BROOKFIELD MILD AMERICAN BLEND (5 barattoli)	da	125.000	a	140.000	72,30
BROOKFIELD MILD AMERICAN BLEND (200 buste)	da	125.000	a	140.000	72,30
BROOKFIELD MILD AMERICAN BLEND (25 buste)	da	150.000	a	160.000	82,63
MANILA MILD	da	155.000	a	165.000	85,22
RED BULL (25 buste)	da	165.000	a	170.000	87,80
RED BULL (200 buste)	da	165.000	a	170.000	87,80
RED BULL MILD SHAG (200 buste)	da	165.000	a	170.000	87,80
RED BULL MILD SHAG (25 buste)	da	165.000	a	170.000	87,80

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2001
Registro n. 1, Economico e finanziario, foglio n. 24

01A8618

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 maggio 2001.

Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 19 maggio 2000, 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001, concernenti «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visti i decreti del Ministro della sanità del 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), del 10 luglio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000) e 3 gennaio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), concernenti «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione»;

Considerato che da una attenta rilettura, conseguente anche a segnalazioni pervenute, delle condizioni riportate negli allegati di detti decreti, sono stati evidenziati alcuni errori materiali e di trascrizione, riconducibili alla complessità e all'elevato numero dei dati in essi riportati;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 19 maggio 2000

Il decreto ministeriale 19 maggio 2000, concernente «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione», è modificato ed integrato come segue:

«alla pagina 96, seconda e terza colonna, in corrispondenza di Triticonazolo, sono soppresse rispettivamente le voci «piselli senza baccello e da granella» e «0,1 e 0,02»;

alla pagina 112, settima colonna, in corrispondea alla sostanza attiva Acrinatrina la voce «Divieto di impiego in serra» è soppressa;

alla pagina 112, prima colonna, è inserita la voce relativa alla sostanza attiva «Alaclor», come riportato in allegato 1;

alla pagina 146, sono inserite le voci relative alle sostanze attive Eptc, Eptenofos ed Esaconazolo, come riportato in allegato 1 e sono soppresse le voci 2,4-DP, Endosulfan ed Endotal, in quanto già presenti nella pagina precedente;

alla pagina 211, sesta colonna, in corrispondenza della voce «Triticonazolo» la voce «e piselli» è soppressa.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 10 luglio 2000

Il decreto ministeriale 10 luglio 2000 riguardante «Recepimento della direttiva n. 2000/24/CE concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari» è modificato e integrato come segue:

alla pagina 6, seconda e terza colonna, in corrispondenza della voce Cartap, le voci «luppolo, cereali» e «0,1, 0,01» sono soppresse;

alla pagina 8, quarta colonna, in corrispondenza della voce Tri-allate, è inserita la voce «sostanza attiva revocata»',

alle pagine 9 e 10, seconda colonna, quinta riga, il termine «*ex*» posto prima di 0201 è soppresso.

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 3 gennaio 2001

Il decreto ministeriale 3 gennaio 2001 concernente «Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, e recepimento delle Direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE, concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari», è modificato e integrato come segue:

alla pagina 9, terza colonna, in corrispondenza della voce Fenhexamid, le cifre «3.0, 2.0, 5.0, 10.0, 1.0» sono sostituite rispettivamente con «3, 2, 5, 10, 1»;

alla pagina 11, seconda e terza colonna, in corrispondenza della voce Azoxystrobin, sono aggiunte le voci rispettivamente di «Peperone, melanzane» e di «2»;

alla pagina 18, terza colonna, in corrispondenza della voce Esfenvalerate e Fenvalerate, ai prodotti uve, pomodori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, segale, triticale, frumento, la cifra 0,02 (*) è sostituita con 0,02 (**);

alla pagina 33, terza colonna, in corrispondenza della voce Acephate, coltura olivo, la cifra «90» è sostituita con «35»;

alla pagina 29, seconda colonna, in corrispondenza della voce Fenarimol, il testo «(a): ex 0206 fegati e rognoni 0,02* altri prodotti» è sostituito con «0,02*»;

alla pagina 36, prima colonna, è soppressa la voce «e Beta-Cyflutrin».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazone.

Roma, 2 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, Sanità, foglio n. 236

ALLEGATO I

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ALACLOR (diserbante)	Mais	--				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti.
EPTC (diserbante)	Agrumi, mandorlo, pomacee, drupacee, vite	30			Terreni infestati da Cyperus spp. e Sorghum halepense, in assenza di coltura. Vivai di conifere.	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti.
	Carota, pomodoro, legumi	30				
	Arachide	30				
	Patata	30				
	Mais, sorgo	30				
	Barbabietola da zucchero	30				
	Vigna (foraggera leguminosa)	30				
	Tabacco	30				
	Ornamentali	--				
EPTENOFOS (aficida)	Melo, pesco, susino, amarena, fragola	3				
	Carota, pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rapa, lattuga, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, fava	3				
	Frumento, orzo	7				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Tabacco	3				
	Floreali, ornamentali	--				
ESACONAZOLO (fungicida)	Melo, pero, pesco, vite	15				
	Pomodoro, zucchino, melone, carciofo	7				
	Floreali e pioppo	--				

01A8131

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Insanic Minka del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Insanic Minka ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1989, presso la scuola media superiore «Medicinska Skola Vahida Magliajlic» di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) dalla sig.ra Insanic Minka, nata a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) il giorno 30 ottobre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Insanic Minka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8077

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bakabadio Kanda Kiabisa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bakabadio Kanda Kiabisa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infirmiere conseguito in Congo, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Infirmiere conseguito nell'anno 1976, presso l'Istituto medico dell'Università di Kinshasa, di Mont Amba (Congo) dalla sig.ra Bakabadio Kanda Kiabisa, nata a Kimbanza (Congo) il giorno 28 dicembre 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bakabadio Kanda Kiabisa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8078

DECRETO 26 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jincy Mol Joseph del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jincy Mol Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art.12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Nurse rilasciato nell'anno 1992 dal Clara Swain Hospital di Bareilly (India) alla sig.ra Jincy Mol Joseph, nata a Kottayam (Kerala-India) il giorno 30 maggio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jincy Mol Joseph è autorizzata ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8079

DECRETO 26 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Trajkovic Vesna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Trajkovic Vesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinsku sestru conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinsku sestru conseguito nell'anno 1990, presso il centro di educazione sanitaria di Zemun (Serbia) dalla sig.ra Trajkovic Vesna, nata a Zemun (Serbia) il giorno 19 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Trajkovic Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8080

DECRETO 26 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Smaga Monika del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Smaga Monika ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato nell'anno 1992 dal liceo paramedico di Nowy Targ (Polonia) alla sig.ra Smaga Monika, nata a Rabka (Polonia) il giorno 12 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Smaga Monika è autorizzata ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8081

DECRETO 26 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Punda Anna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Punda Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato nell'anno 1989 dall'Istituto professionale per infermieri di Elblag (Polonia) alla sig.ra Punda Anna, nata a Elblag (Polonia) il giorno 6 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Punda Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art.3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8082

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Compagnia portuale «Filippo Corridoni», unità di Olbia. (Decreto n. 29975).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 3, comma 15, punto 3, della legge 30 giugno 2000, n. 186;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Compagnia portuale «Filippo Corridoni», tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Compagnia portuale «Filippo Corridoni», con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia, per un massimo di quaranta unità lavorative, per il periodo dal 27 novembre 2000 al 26 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 2000 con decorrenza 27 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7974

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta Callisto Donato, unità di Benevento. (Decreto n. 29980).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1° aprile 2002, dalla ditta Callisto Donato;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 aprile 2001 al 1° aprile 2002, della ditta Callisto Donato, sede in Benevento, unità di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7979

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali, unità di Napoli. (Decreto n. 29976).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale, datato 6 giugno 2001, con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto

ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di sessanta il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali, sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di tredici dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° aprile 2001 al 30 settembre 2001.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 marzo 2002, unità di Napoli, per un massimo di sedici dipendenti prepensionabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7975

DECRETO 6 giugno 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. RCS Editori - Settore periodici, unità di Milano. (Decreto n. 29977).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale, datato 6 giugno 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. RCS Editori - settore periodici;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di quaranta il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. RCS Editori - settore periodici, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di tredici dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7976

DECRETO 6 giugno 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. RCS Periodici, unità di Milano. (Decreto n. 29978).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale, datato 6 giugno 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. RCS Periodici;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001 con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di settantacinque il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. RCS Periodici, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di diciotto dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7977

DECRETO 6 giugno 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Unione Sarda, unità di Cagliari. (Decreto n. 29979).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale, datato 6 giugno 2001, con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. L'Unione Sarda;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di ventisette il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Unione Sarda, sede in Cagliari, unità di Cagliari, per un massimo di tredici dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7978

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Arta», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso

indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Arta», con sede in 72100 Brindisi, via Bari, 42, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 5 dicembre 1979, repertorio n. 11380, registro società n. 2056, tribunale di Brindisi. B.U.S.C. n. 10631/172095.

Brindisi, 9 luglio 2001

Il direttore: MARZO

01A8134

DECRETO 9 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S.I.L.P. 2», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «S.I.L.P. 2», con sede in 72100 Brindisi, costituita per rogito dott. Alfredo Cillo in data 29 maggio 1982, repertorio n. 1901, registro società n. 274, tribunale di Brindisi. B.U.S.C. n. 1327/191846.

Brindisi, 9 luglio 2001

Il direttore: MARZO

01A8135

DECRETO 9 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Rinascita 79», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale d. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con rierva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Rinascita 79», con sede in 72100 Brindisi, via Bari 42, costituita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 15 giugno 1979, repertorio n. 10812, registro società n. 1988, tribunale di Brindisi. B.U.S.C. n. 1034/168839.

Brindisi, 9 luglio 2001

Il direttore: MARZO

01A8136

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 maggio 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi nel settore del trasporto pubblico locale.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, così come modificato dall'art. 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1995, n. 539, nel quale è disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;

Visto il comma 4 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge n. 98/1995, con il quale è stato previsto un ulteriore contributo decennale di lire 48 miliardi annui per la regione Lazio e 22 miliardi annui per la regione Campania per la copertura dei disavanzi di esercizio precitati;

Visto il comma 15, del predetto art. 1 nel quale è stabilito un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annui per le regioni a statuto speciale destinati alla copertura dei disavanzi, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 2691 del 4 novembre 1996, con il quale sono stati impegnati sino all'anno 2004 e ripartiti, agli articoli 3 e 4, i contributi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario ed, all'art. 5, il contributo previsto a favore delle regioni a statuto speciale;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. n. 1279 u.c. del 30 marzo 2001 con il quale è affidata al Capo dell'unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2001, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1251 e sul capitolo 1253;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'erogazione delle quote per l'importo di L. 730.000.000.000 sul capitolo 1251 a favore delle regioni a statuto ordinario e per l'importo di L. 19.273.000.000 sul capitolo 1253 a favore delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, secondo gli importi risultanti rispettivamente alle colonne n. 14 della tabella *A* e n. 8 della tabella *C*, allegate al menzionato decreto ministeriale n. 2691/1996;

Autorizza

il pagamento della somma di L. 730.000.000.000 sul capitolo 1251 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.6 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2001, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse, nonché il pagamento della somma di L. 19.273.000.000 sul capitolo 1253 del medesimo stato di previsione, a favore delle regioni a statuto speciale appresso indicate nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse.

Per le regioni a statuto ordinario, i singoli importi sono da versare sul c/c che le stesse intrattengono presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord. (Cap. 1251)	Competenza 2001	C/C n.
Abruzzo	14.354.000.000	31195
Basilicata	8.151.000.000	31649
Calabria	18.894.000.000	31789
Campania	103.037.000.000	31409
Emilia Romagna	49.037.000.000	30864
Lazio	157.659.000.000	31183
Liguria	32.262.000.000	32211
Lombardia	128.888.000.000	30268
Marche	15.355.000.000	31118
Molise	1.664.000.000	31207
Piemonte	56.498.000.000	31930
Puglia	40.394.000.000	31601
Toscana	46.600.000.000	30938
Umbria	9.454.000.000	31068
Veneto	47.753.000.000	30522
Totale . . .	730.000.000.000	

Per le regioni a statuto speciale, i singoli importi sono da versare sui c/c che le stesse intrattengono presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto spec. (Cap. 1253)		
Friuli-V.Giulia	3.230.000.000	22714
Sardegna	3.869.000.000	22709
Sicilia	12.174.000.000	22721
Totale . . .	19.273.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il dirigente generale: RICOZZI

01A8133

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 luglio 2001.

Determinazione delle percentuali di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2000. (Deliberazione n. 14/2001).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Nella seduta del 20 luglio 2001;

Visto l'art. 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di lire 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92) per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di lire 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92) a lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,68);

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la delibera n. 12/01 con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2000, il 90% dell'importo di lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88) stanziato dalla citata legge n. 229/2000, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 12/01;

Considerato pertanto che in virtù dei suddetti provvedimenti risulta attualmente disponibile un importo complessivo di lire 117.000.000.000 (euro 60.425.457,19) dal quale andrà detratto l'importo che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovrà erogare per rendere operativa la presente delibera, che può indicativamente preventivarsi in lire 550.000.000 (euro 284.051,29), nonché l'importo che può indicativamente stimarsi in lire 300.000.000 (euro 154.937,07), da destinarsi alla definizione dell'eventuale contenzioso;

Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di lire 116.150.000.000 (euro 59.986.468,83), salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata complessiva somma di lire 850.000.000 (euro 438.988,36) preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi in disponibilità delle

imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II *bis* del c.c., aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 1999. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto Albo nazionale, sia imprese iscritte, la riduzione può essere richiesta esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

4. Le riduzioni si applicano altresì alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

5. La riduzione compensata si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo secondo la seguente tabella:

Fatturato annuo in milioni di lire dei pedaggi	Fatturato annuo in euro dei pedaggi	% di riduzione
da 20 fino a 100	da 10.329,14 a 51.645,69	3
da 100 e fino a 400	da 51.645,69 a 206.582,76	5
da 400 e fino a 800	da 206.582,76 a 413.165,52	10
da 800 e fino a 1500	da 413.165,52 a 774.685,35	15
da 1500 e fino a 3000	da 774.68535 a 1.549.370,70	20
oltre 3000	oltre 1.549.370,70	30

6. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, superi le disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da tabella di cui al precedente punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

7. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalità con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalità di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalità di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le società che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalità di erogazione da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle società concessionarie agli aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

8. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il presidente: DE LIPSIS

01A8438

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 luglio 2001.

Rettifica all'allegato n. 2 del decreto ministeriale 6 giugno 2001 recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2001 del settore industria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in

materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2001, con il quale, sulla base delle proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del citato decreto ministeriale 3 luglio 2000, riferite alle domande presentate per il bando 2001 del settore «industria», sono state approvate le proposte medesime;

Vista la nota del 20 giugno 2001 della regione Calabria di trasmissione della delibera di G.R. n. 560 del 19 giugno 2001, integrativa della precedente delibera di G.R. n. 42/2001, con la quale ai settori di attività già indicati con tale ultima delibera ai fini della formazione della graduatoria speciale della regione medesima, viene aggiunto il settore decreto ministeriale 35 - fabbricazione di altri mezzi di trasporto;

Ritenuto necessario apportare la conseguente rettifica al citato decreto ministeriale 6 giugno 2001:

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale del 6 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2001, nella graduatoria speciale per attività riguardante la regione Calabria, tra le attività ammissibili, deve intendersi compreso il settore «decreto ministeriale 35 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro: MARZANO

01A8551

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli celebrativi della Giornata dell'arte e della creatività studentesca, nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in Società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997, il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della Giornata dell'arte e della creatività studentesca;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2001, quattro francobolli celebrativi della Giornata dell'arte e della creatività studentesca, nel valore di L. 800 - € 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30, per i valori relativi ai disegni di L. Catena, di L. Di Cristo e di B. Grilli e mm 30×40 per il valore relativo al disegno di R. Vergari; formato stampa: mm 36×26 per i valori relativi ai disegni di L. Catena, L. Di Cristo e di B. Grilli e mm 26×36 per il valore telativo al disegno di R. Vergari; dentellatura: 14×13¼, per i valori relativi ai disegni di L. Catena, L. Di Cristo e di B. Grilli e 13¼×14 per il valore relativo al disegno di R. Vergari; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

Le vignette riproducono i disegni selezionati in occasione di un concorso del Ministero della pubblica istruzione per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e precisamente, per le scuole elementari: L. Catena: il francobollo raffigura una fila di bimbi che si tengono uniti con una lettera fra le mani, posti sopra un arcobaleno, sotto il quale è riportata, con colori diversi, la scritta «DA ME A TE UNA LETTERA CI UNISCE IN UN MONDO DI COLORI»; per le scuole medie: R. Vergari: il valore raffigura un bimbo che osserva, attraverso una lente di ingrandimento, un francobollo tenendolo con una pinzetta, prima di conservarlo nell'apposito raccoglitore, in alto e in basso, rispettivamente su fascia verde e arancione, figurano le scritte «COLLEZIONARE FRANCOBOLLI», «ALLARGA I TUOI ORIZZONTI»; per le scuole superiori sono stati selezionati due disegni: L. Di Cristo: il francobollo raffigura un assemblaggio di linee e colori distribuito in modo organico con gradualità di toni che presentano una predominanza al blu cobalto; B. Grilli: l'altro francobollo raffigura raggi di colori che dallo stesso punto si irradiano per tutta la vignetta; sullo sfondo si intravede una linea curva, in basso tonalità cromatiche e a destra il profilo di un uomo.

Completano ciascun francobollo la leggenda «GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITÀ STUDENTESCA», la sctitta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MATTIOLI

Il direttore generale del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A8278

DECRETO 11 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di Europa 2001, dedicato al tema comune: l'acqua, ricchezza naturale, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997, il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi di «Europa 2001»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo celebrativo di «Europa 2001» dedicato al tema comune: l'acqua, ricchezza naturale, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta riproduce un'anfora sulla quale è raffigurato il globo terrestre e dalla quale sgorga acqua che genera una rigogliosa vegetazione.

Completano il francobollo la leggenda «L'ACQUA RICCHEZZA NATURALE» e «EUROPA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MATTIOLI

Il direttore generale del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A8279

DECRETO 11 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del «XVII centenario della fondazione della Repubblica di San Marino», nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del XVII centenario della fondazione della Repubblica di San Marino;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo celebrativo del XVII centenario della fondazione della Repubblica di San Marino, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura la Rocca o Guaita di San Marino, il primo dei fotilizi sammarinesi per ordine di tempo, la cui costruzione risale al X secolo; in alto a sinistra è riprodotto lo stemma della Repubblica di San Marino.

Completano il francobollo la leggenda «XVII CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MATTIOLI

Il direttore generale
del servizio centrale per gli affari generali
e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A8280

DECRETO 11 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione dell'Ordine al merito del lavoro «Cavalieri del lavoro», nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997, il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del centenario dell'istituzione dell'Ordine al merito del lavoro - «Cavalieri del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione dell'Ordine al merito del lavoro «Cavalieri del lavoro», nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura:

13¼×14; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta riproduce, in alto a destra lo stemma araldico, risalente al 1932, dell'Ordine al merito del lavoro e, in primo piano al centro, l'attuale decorazione dei Cavalieri del lavoro che raffigura sullo scudo bianco di forma tonda, posto al centro della croce d'oro smaltata di verde, l'emblema della Repubblica italiana; in basso a sinistra, è riportata l'antica decorazione che presentava sullo scudo bianco le iniziali, in oro, di Vittorio Emanuele III, che istituì l'Ordine il 9 maggio 1901.

Completano il francobollo la leggenda «CENTENARIO ORDINE AL MERITO DEL LAVORO» e «CAVALIERI DEL LAVORO», le date «2001» e «1901», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MATTIOLI

Il direttore generale del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A8281

DETERMINAZIONE 16 luglio 2001.

Modalità di inoltro delle dichiarazioni e della documentazione necessarie per la verifica del possesso dei requisiti previsti per la prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, recante «Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» ed, in particolare, l'art. 1, comma 2-*ter*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio provvedimento in data 28 giugno 2001, con il quale si è data attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Ritenuto di dover apportare modifiche al provvedimento adottato, al fine di espungere dai dati e dalle dichiarazioni previsti all'art. 2 del citato provvedimento, quelli non necessari ai fini delle verifiche dei requisiti di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Rilevata, pertanto, la necessità di sostituire il provvedimento sopraindicato con il presente;

Determina:

Art. 1.

Modalità e condizioni di presentazione della domanda

1. La domanda di verifica del possesso dei requisiti necessari per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione privata sonora a carattere commerciale o comunitario, in ambito nazionale o locale, deve essere inoltrata a mezzo assicurata convenzionale con avviso di ricevimento, ovvero raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, viale America n. 201 - 00144 Roma, entro il 30 settembre 2001, ovvero consegnata a mano entro la medesima data. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. Ai fini dell'accertamento del rispetto del predetto termine, per le domande inoltrate a mezzo assicurata convenzionale ovvero raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

2. Possono presentare la domanda i soggetti titolari di imprese di radiodiffusione privata sonora a carattere commerciale o comunitario, legittimamente operanti in ambito nazionale o locale alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ovvero i soggetti aventi causa dagli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 13, primo periodo e dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, dell'art. 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dell'art. 1, comma 7, ultimi due periodi, della legge 30 aprile 1998, n. 122 e dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto- legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

3. La domanda, in regola con le norme sul bollo, deve contenere l'indice dei documenti allegati; la busta contenente la domanda deve recare all'esterno l'indicazione della denominazione dell'emittente, il relativo indirizzo e la tipologia (commerciale o comunitaria, nazionale o locale). Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e sottoscritte a margine. La domanda deve riportare la seguente dichiarazione: «la presente domanda contiene n. .. pagine, numerate da pagina 1 a pagina ...».

Art. 2.

Dati e dichiarazioni da inserire nella domanda

1. La domanda deve contenere:

a) i dati, la natura giuridica e la denominazione dell'emittente;

b) la tipologia dell'emittente (commerciale o comunitaria, nazionale o locale);

c) il titolo in base al quale il soggetto richiedente opera legittimamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (estremi del decreto concessorio ovvero della pronuncia giudiziale ovvero dell'acquisto di azienda effettuato ai sensi della normativa citata all'art. 1, comma 2 del presente decreto);

d) il numero di dipendenti impiegati dall'impresa e l'attestazione che gli stessi sono in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale.

2. Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) dichiarazioni, sottoscritte dai legali rappresentanti e dagli amministratori dell'impresa richiedente, di non aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e di non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

b) dichiarazione dell'impresa richiedente di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

c) dichiarazione dell'impresa richiedente dalla quale risultino le generalità, la data e il luogo di nascita dei legali rappresentanti e degli amministratori.

3. Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni, rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente utilizzando il modulo di cui all'allegato *A* al presente provvedimento:

a) per le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, dichiarazione di impegno a destinare almeno il venti per cento dell'orario minimo di programmazione settimanale di sessantaquattro ore all'informazione, di cui almeno il cinquanta per cento all'informazione locale, a notizie e servizi comunque legati alla realtà locale di carattere commerciale, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'art. 1, comma 21, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

b) per le imprese di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, dichiarazione concernente l'assunzione dell'obbligo a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il trenta per cento dell'orario giornaliero di trasmissione compreso tra le 7 e le 21;

c) per le associazioni non riconosciute, titolari di imprese di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, dichiarazione dalla quale risultino esplicitate, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto, le particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose di cui è espressione l'associazione;

d) per le società di capitali, la dichiarazione che la società richiedente, per quanto riguarda l'appartenenza e l'intestazione delle quote o delle azioni, non si trova in alcuno dei divieti previsti dal comma 1 dell'art. 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che per quanto riguarda il comma 2 dello stesso art., la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote sono intestate a persone fisiche o soggetti assimilati ai sensi dell'art. 11-*ter* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e che, se intestati a società, sono comunque individuabili le persone fisiche o soggetti equiparati che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto;

e) per le società di persone, la dichiarazione che i titolari delle quote di partecipazione alla società possiedono tutti la cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Unione europea e che la società è costituita soltanto da persone fisiche;

f) per tutti i soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, la dichiarazione attestante l'insussistenza degli impedimenti previsti da tale normativa.

g) per tutte le imprese, l'elenco degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti alla data di presentazione della domanda, redatto secondo l'allegato *B* al presente provvedimento

Art. 3.

Documentazione da allegare alla domanda

1. I soggetti titolari di imprese di radiodiffusione privata sonora a carattere commerciale operanti in ambito nazionale o locale devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

1) l'estratto autentico del libro matricola e i certificati di correntezza contributiva rilasciati dai competenti enti previdenziali, aggiornati ad una data non anteriore al 30 luglio 2001, attestanti il numero di dipendenti impiegati (occupati a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto a tempo parziale), in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. Qualora i certificati non vengano resi dagli enti previdenziali in tempo utile per la presentazione della domanda, in luogo dei predetti certificati devono essere prodotti la copia della lettera di assunzione, la copia della richiesta di apertura di posizione previdenziale e una dichiarazione di impegno a produrre i certificati entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

2. I soggetti che, dopo il rilascio della concessione assentita ai sensi della legge n. 422 del 1993 o dopo il rilascio del provvedimento di conferma della concessione, hanno modificato la propria natura giuridica, ovvero hanno effettuato i trasferimenti previsti dall'art. 1, comma 2, del presente provvedimento e, in ogni caso, i soggetti non concessionari legittimamente operanti in ambito nazionale o locale alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, devono allegare alla domanda la documentazione che attesti la natura giuridica del soggetto richiedente. A tal fine:

1) le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) e le cooperative titolari di imprese di radiodiffusione sonora a carattere commerciale devono produrre:

1.1) certificazione del registro delle imprese, di data non anteriore al 30 giugno 2001, dalla quale risulti l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 16, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

1.2) copia autentica dell'atto di acquisizione, nel caso sia stato effettuato il trasferimento dell'impresa ai sensi della normativa richiamata all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento;

2) le cooperative prive di scopo di lucro, titolari di imprese di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, devono produrre certificazione del registro delle imprese, di data non anteriore al 30 giugno 2001, dalla quale risulti:

2.1) l'oggetto sociale della stessa conforme a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2.2) che lo statuto della società prevede le clausole di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951 n. 302, nonché all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 401, e successiva interpretazione autentica di cui all'art. 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

2.3) copia autentica dell'atto di acquisizione, nel caso sia stato effettuato il trasferimento dell'impresa ai sensi della normativa richiamata all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento;

3) le associazioni riconosciute e le fondazioni titolari di imprese di radiodiffusione sonora a carattere comunitario devono produrre:

3.1) certificazione del competente tribunale attestante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

3.2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché degli eventuali atti modificativi;

3.3) copia autentica dell'atto di acquisizione, nel caso sia stato effettuato il trasferimento dell'impresa ai sensi della normativa richiamata all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento;

4) le associazioni non riconosciute, titolari di imprese di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, devono produrre:

4.1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché degli eventuali atti modificativi;

4.2) copia autentica dell'atto di acquisizione, nel caso sia stato effettuato il trasferimento ai sensi della normativa richiamata all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento;

5) le società o le cooperative che hanno acquisito, a titolo di cessione, donazione o conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, imprese individuali titolari di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale legittimamente operanti e che non hanno ancora ottenuto alla data della presentazione della domanda, l'iscrizione nel registro delle imprese devono produrre:

5.1) copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo della società o cooperativa;

5.2) copia autentica dell'atto di acquisizione;

6) le società che hanno acquisito, a titolo di cessione, donazione o conferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, cooperative titolari di imprese di radiodiffusione sonora a carattere commerciale legittimamente operanti e che non hanno ancora ottenuto, alla data della presentazione della domanda, l'iscrizione nel registro delle imprese devono produrre:

6.1) copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo della società o cooperativa;

6.2) copia autentica dell'atto di acquisizione;

7) le cooperative prive di scopo di lucro che hanno acquisito, a seguito di cessione o donazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, imprese di radiodiffusione sonora a carattere comunitario legittimamente operanti e che non hanno ancora ottenuto, alla data della presentazione della domanda, l'iscrizione nel registro delle imprese devono produrre:

7.1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa;

7.2) copia autentica dell'atto di acquisizione;

8) le associazioni riconosciute e le fondazioni che hanno acquisito, a seguito di cessione o donazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, imprese di radiodiffusione sonora legittimamente operanti e che non hanno ancora ottenuto, alla data di presentazione della domanda, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche devono produrre:

8.1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

8.2) copia autentica dell'atto di acquisizione.

3. I soggetti che dopo il rilascio delle concessioni assentite ai sensi della legge n. 422 del 1993 hanno modificato la propria natura giuridica ovvero hanno effettuato i trasferimenti previsti dalla normativa richiamata all'art. 1, comma 2, del presente provvedimento e non hanno ancora richiesto la volturazione della concessione a proprio favore, devono formulare la relativa richiesta contestualmente alla domanda.

4. I soggetti che dopo il rilascio delle concessioni assentite ai sensi della legge n. 422 del 1993 hanno effettuato trasferimenti per un numero di quote o azioni superiore al dieci per cento del capitale sociale, ovvero superiore al due per cento, se trattasi di società quotate in borsa, e non hanno ancora richiesto la conferma di concessione ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono formulare la relativa richiesta contestualmente alla domanda.

Art. 4.

Esito della verifica

1. Al termine dell'esame delle domande e delle relative dichiarazioni e documentazioni, il Ministero delle comunicazioni comunica ai soggetti che hanno presentato la domanda l'esito della verifica dei requisiti di cui all'art. 1, commi 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2001

Il direttore generale: ARIA

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a a .... il ....
residente in .... via .... n. ....
quale legale rappresentante della ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... titolare della impresa di radiodiffusione sonora a carattere commerciale/comunitario operante in ambito nazionale/locale consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

Dichiara:

....
....
....
....
....
....

.........................., lì ....

Il/la dichiarante

....
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a .... nato/a a .... il .... residente in .... via .... n. .... quale legale rappresentante della .... con sede in .... via .... codice fiscale .... titolare della impresa di radiodiffusione sonora a carattere commerciale/comunitario operante in ambito nazionale/locale consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

Dichiara:

Gli impianti di diffusione e di collegamento esercitati dalla .... con sede in .... via .... titolare della impresa di radiodiffusione sonora a carattere commerciale/comunitario operante in ambito nazionale/locale denominata .... sono i seguenti:

ELENCO IMPIANTI DI DIFFUSIONE E DI COLLEGAMENTO

N. impianto	Tipo impianto	Ubicazione (comune-via)	Frequenza emissione	Frequenza Ricezione

Note per la compilazione:

nella colonna «Numero impianto» attribuire ad ogni impianto un numero secondo una numerazione progressiva a partire da 1;

nella colonna «Tipo impianto» indicare «diffusione» per gli impianti di diffusione; «collegamento» per gli impianti di collegamento;

nella colonna «Ubicazione» indicare l'indirizzo riportato nella scheda tecnica B relativa di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 1984.

.........................., lì ....

Il/la dichiarante

....
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

01A8289

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 luglio 2001.

Determinazione per l'anno accademico 2001/2002 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in ingegneria edile - architettura, presso l'Università degli studi di Catania.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto e 11 novembre 2000, con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;

Preso atto che l'Università di Catania ha provveduto a trasmettere il nuovo regolamento didattico di ateneo contenenti i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 25 giugno 2001, con cui l'Università di Catania comunica le potenzialità formative relative al corso di nuova istituzione in ingegneria edile-architettura, presso la facoltà di architettura, ricompreso nell'ordinamento didattico all'esame dell'amministrazione;

Visto l'estratto del verbale della seduta del Senato accademico, trasmesso via fax in data 25 giugno 2001, nel quale viene deliberato, in funzione della prossima istituzione del corso di laurea in ingegneria edile-architettura, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno del citato corso di laurea;

Decreta:

1. Per l'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in ingegneria edile-archiettura, presso la facoltà di architettura dell'Università di Catania è determinato in cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e cinque per gli studenti per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'efficacia del presente decreto è subordinata alla approvazione del regolamento didattico di cui in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8157

DECRETO 4 luglio 2001.

Determinazione per l'anno accademico 2001/2002 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università degli studi di Padova.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999, con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Padova;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 26 giugno 2001, con la quale l'Università degli studi di Padova chiede, ai sensi del richiamato art. 1, comma 1, lettera *e)* della legge 2 agosto 1999, n. 264, la programmazione dell'accesso al corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2001/2002;

Visto il verbale della seduta del senato accademico dell'8 maggio 2001, in merito alla programmazione degli accessi al corso di laurea in scienze motorie;

Decreta:

Per l'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Padova è determinato in centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8158

DECRETO 4 luglio 2001.

Determinazione per l'anno accademico 2001/2002 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in architettura ambientale, architettura delle costruzioni, ingegneria fisica, ingegneria matematica e ingegneria dell'automazione, presso il Politecnico di Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli rtenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto e 11 novembre 2000, con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;

Preso atto che il Politecnico di Milano ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il nuovo regolamento didattico di ateneo contenenti i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 6 giugno 2001, con cui il Politecnico di Milano rende note le potenzialità formative relative ai corsi ricompresi negli ordinamenti didattici all'esame del MURST ed, in particolare, ai corsi di nuova istituzione in architettura ambientale, presso la facoltà di architettura di Milano-Leonardo, in architettura delle costruzioni, presso la facoltà di archiettura di Milano-Bovisa, in ingegneria fisica, ingegneria matematica e ingegneria dell'automazione, presso la facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo;

Decreta:

1. Per l'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari del Politecnico di Milano è così determinato:

corso di architettura ambientale presso la facoltà di architettura di Milano-Leonardo: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di laurea in architettura delle costruzioni presso la facoltà di architettura di Milano-Bovisa: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto-legisiativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di laurea in ingegneria fisica presso la facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di laurea in ingegneria matematica presso la facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di laurea in ingegneria dell'automazione presso la facoltà di ingegneria di Milano-Leonardo: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

3. L'efficacia del presente decreto è subordinata alla approvazione del regolamento didattico di cui in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8159

DECRETO 4 luglio 2001.

Determinazione per l'anno accademico 2001/2002 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università degli studi di Genova.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999, con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie, in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Genova;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2000, con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2000/2001;

Vista la nota in data 29 giugno 2001, con cui l'Università degli studi di Genova rende noto che il senato accademico nella seduta del 25 giugno 2001, viste le delibere dei competenti consigli di facoltà, ha deliberato, tra l'altro, la disponibilità dei posti per l'anno accademico 2001/2002, per il corso di laurea in scienze motorie;

Decreta:

Per l'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Genova è determinato in cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e due per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8162

DECRETO 10 luglio 2001.

Determinazione per l'anno accademico 2001/2002 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università degli studi di Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999, con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie, in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Milano;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000, con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2000/2001;

Vista la richiesta in data 28 giugno 2001, dell'Università degli studi di Milano in ordine alla progammazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, nell'anno accademico 2001/2002, per la quale il senato accademico nella seduta del 12 giugno 2001, ha deliberato le potenzialità formative;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Milano è determinato in duecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8161

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 18 luglio 2001.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti. (Deliberazione n. 22/01/DEL).

LA CORTE DEI CONTI

A sezioni riunite;

Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000);

Visto il regolamento (n. 1/2001) concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 14 dicembre 2000 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001 - supplemento ordinario n. 19);

Ritenuto di dover provvedere alla revisione ed all'aggiornamento del vigente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni riunite 5 marzo 1998, n. 21, al fine di adeguarlo al modificato quadro normativo riguardante la Corte stessa;

Sentiti il Consiglio di presidenza ed il Consiglio di amministrazione;

Delibera

il seguente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti.

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte dei conti.

2. Il regolamento individua gli uffici, i loro compiti, le responsabilità dei dirigenti e dei funzionari ad essi preposti.

Art. 2.

Principi di organizzazione

1. Gli uffici amministrativi e gli altri uffici con compiti strumentali e di supporto svolgono le loro attività in modo da assicurare la tempestività degli adempimenti, la trasparenza dei procedimenti, il miglioramento dei servizi e la certezza delle informazioni, avvalendosi di tecnologie informatiche.

2. Le risorse informatiche e telematiche costituiscono elemento integrante dell'organizzazione e rappresentano un supporto indispensabile per le attività istituzionali e di amministrazione attiva della Corte dei conti.

Art. 3.

Definizioni

Nel presente regolamento le espressioni che seguono vanno intese secondo il significato accanto a ciascuna riportato:

Corte: Corte dei conti;

presidente: presidente della Corte dei conti;

segretario generale: segretario generale della Corte dei conti;

procura generale: procura generale presso la Corte dei conti e ufficio di procura generale presso la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana;

procure regionali: procure operanti presso le sezioni giurisdizionali di I grado nelle regioni a statuto ordinario e speciale nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

sezioni giurisdizionali di appello: sezioni centrali di appello I, II e III e sezione regionale di appello per la Regione siciliana;

sezioni giurisdizionali regionali: sezioni giurisdizionali di I grado operanti nelle regioni a statuto ordinario e speciale nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

sezioni centrali di controllo: sezioni riunite in sede di controllo, sezione di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni centrali dello Stato, sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato, sezione di controllo sugli enti, sezione autonomie, sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali;

sezioni regionali di controllo: sezioni di controllo nelle regioni a statuto ordinario e speciale nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

uffici di controllo: uffici di controllo di legittimità su atti e uffici di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato;

uffici amministrativi e di supporto: uffici di cui all'art. 1, comma 1;

regolamento sulle funzioni di controllo: regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni riunite 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000);

regolamento di autonomia finanziaria: regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni riunite 14 dicembre 2000, n. 1/DEL/2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001 - supplemento ordinario n. 19).

Capo II

UFFICI GENERALI

Art. 4.

Il presidente

1. Il presidente è l'organo di direzione della Corte e determina gli indirizzi generali dell'attività amministrativa; a tal fine assegna le risorse finanziarie al segretario generale e ai dirigenti di prima fascia preposti ai centri di responsabilità.

2. Il presidente:

a) presiede il consiglio di presidenza e il consiglio di amministrazione;

b) nomina, tra i magistrati della Corte, di concerto con il Consiglio di presidenza, il segretario generale;

c) conferisce, con propri decreti, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale e sottoscrive i relativi contratti;

d) determina l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale a norma di leggi e di regolamenti;

e) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito;

f) svolge le funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti;

g) valuta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa ai propri atti di indirizzo.

3. Il presidente è coadiuvato dall'ufficio della presidenza. Alle dirette dipendenze del presidente operano altresì l'ufficio stampa, l'ufficio legale e documentazione, l'ufficio relazioni internazionali e comunitarie. Al presidente riferisce, in via riservata, il servizio di controllo strategico sulle risultanze delle analisi e delle valutazioni effettuate.

4. Il presidente può avvalersi della collaborazione di magistrati, dirigenti e funzionari; può altresì istituire commissioni di studio.

Art. 5.

L'ufficio della presidenza

1. L'ufficio della presidenza coadiuva il presidente nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali e nelle sue relazioni interne ed esterne alla Corte.

2. All'ufficio sovrintende un magistrato addetto alla presidenza. La gestione amministrativa dell'ufficio è affidata a un dirigente di seconda fascia. Il magistrato e il dirigente sono scelti dal presidente.

3. Con decreto del presidente può essere istituito, nell'ambito dell'ufficio della presidenza, per le esigenze degli uffici centrali e regionali della Corte, il servizio del cerimoniale.

Art. 6.

L'ufficio stampa

1. L'ufficio stampa assicura, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione istituzionale attraverso comunicati stampa, pubblicazioni, informative, dossier, audiovisivi e strumenti telematici.

2. Il responsabile dell'ufficio stampa, scelto dal presidente di concerto con il consiglio di presidenza tra i magistrati della Corte in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 150 del 2000, cura, sulla base delle direttive del presidente medesimo, l'immagine dell'Istituto, promuove i rapporti con gli organi di informazione, favorisce la conoscenza della Corte e delle sue funzioni attraverso la comunicazione delle pronunce adottate in sede giurisdizionale e di controllo e assume la responsabilità redazionale del sito Internet istituzionale.

3. L'ufficio stampa contribuisce alla maggiore efficacia dell'esercizio del controllo sulla gestione, comunicando agli organi di informazione i risultati del controllo medesimo nei modi e nelle forme concordate con i presidenti delle competenti sezioni.

4. All'ufficio è assegnato un congruo numero di funzionari ed impiegati.

Art. 7.

L'ufficio legale e documentazione

1. L'ufficio legale e documentazione svolge i seguenti compiti:

a) effettua gli studi e le ricerche che gli sono richiesti dal presidente e dal segretario generale e fornisce consulenza giuridica in materia amministrativa;

b) cura gli affari contenziosi, ad eccezione di quelli concernenti il personale di magistratura;

c) provvede all'acquisizione delle proposte e dei disegni di legge comunque connessi con le funzioni e l'ordinamento della Corte e ne cura la diffusione;

d) cura la raccolta sistematica degli atti di convegni, conferenze ed altre manifestazioni che presentino attinenza con le funzioni e l'ordinamento della Corte.

2. All'ufficio è preposto un magistrato, scelto dal presidente di concerto con il Consiglio di presidenza. Sono inoltre assegnati all'ufficio un magistrato scelto secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza nonché un congruo numero di funzionari ed impiegati.

Art. 8.

L'ufficio relazioni internazionali e comunitarie

1. L'ufficio relazioni internazionali e comunitarie svolge attività di supporto per l'esercizio delle competenze del presidente in materia di rapporti internazionali e comunitari.

2. All'ufficio è preposto un magistrato scelto dal presidente, sentito il Consiglio di presidenza, che opera in collegamento con la sezione affari comunitari e internazionali e può essere assegnato, dal Consiglio di presidenza, alla medesima sezione anche in soprannumero.

3. Per particolari esigenze, il presidente può avvalersi anche di altri magistrati scelti, di norma, tra quelli che compongono la sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali.

4. All'ufficio è assegnato un congruo numero di funzionari e impiegati.

Art. 9.

Il servizio di controllo strategico

1. Il servizio di controllo strategico, di seguito denominato SECIN, opera in piena autonomia e riferisce in via riservata al presidente sulle risultanze delle indagini, analisi e valutazioni effettuate. Il presidente comunica il risultato delle indagini al Consiglio di presidenza, per quanto di competenza.

2. Alla direzione del SECIN è posto un collegio di tre membri scelti dal presidente, composto da un magistrato della Corte, con qualifica non inferiore a consigliere, nominato di concerto con il Consiglio di presidenza, con funzioni di presidente, da un dirigente di prima fascia, da un esperto anche estraneo all'amministrazione con elevate e comprovate professionalità nelle materie di organizzazione amministrativa e tecniche di analisi, valutazione e controllo. Al componente estraneo all'amministrazione spetta un compenso, stabilito dal presidente in relazione all'impegno richiesto.

3. L'incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile.

4. Il SECIN svolge attività di controllo strategico in ordine all'attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo del presidente; definisce i parametri ai fini della valutazione dei dirigenti; redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata sugli esiti dell'attività svolta. Il SECIN coadiuva il presidente ai fini sia della predisposizione della direttiva annuale sull'azione amministrativa, sia della valutazione dei dirigenti di prima fascia fornendo al presidente stesso ogni elemento utile per le proprie determinazioni.

5. Il SECIN svolge ogni altra indagine e analisi richiesta dal presidente per le funzioni di indirizzo strategico.

6. A supporto del SECIN è istituito un ufficio al quale è preposto un dirigente di seconda fascia e sono assegnati un contingente di personale, fino ad un massimo di dieci unità, nonché adeguate strumentazioni anche informatiche.

Art. 10.

Il servizio di controllo della gestione

1. Ai fini del controllo di gestione è costituito, nell'ambito del segretariato generale, un'unità operativa che esercita il controllo stesso, con riguardo agli uffici amministrativi ed ai servizi di supporto alle funzioni della Corte sia centrali che regionali. A tale unità è preposto un dirigente di seconda fascia ed è assegnato un contingente di personale amministrativo e tecnico, individuato dal segretario generale.

2. L'unità opera sulla base di criteri e parametri preventivamente determinati in ordine all'efficacia, efficienza ed economicità in relazione alla specificità delle linee di attività dei servizi ed uffici controllati. I criteri ed i parametri sono stabiliti sulla base della direttiva generale del presidente e degli indirizzi di coordinamento del segretario generale, con procedure individuate in modo da assicurare comunque una fase di contraddittorio con i dirigenti preposti alle strutture controllate.

Art. 11.

Organi di valutazione dei dirigenti di seconda fascia

1. La valutazione dei dirigenti di seconda fascia è effettuata, sulla base di parametri determinati dal servizio di controllo strategico, dal segretario generale e dai responsabili degli uffici dirigenziali generali nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i principi delle leggi vigenti, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, anche utilizzando le risultanze del controllo di gestione.

Art. 12.

Il segretario generale

1. Il segretario generale è il vertice dell'organizzazione amministrativa della Corte.

2. Il segretario generale:

a) cura l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, anche emanando le opportune direttive;

b) coordina la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica e svolge attività diretta di gestione ai sensi del regolamento di autonomia finanziaria;

c) conferisce, con propri decreti, sentiti i competenti dirigenti generali, gli incarichi di direzione ai dirigenti di uffici dirigenziali di seconda fascia, sottoscrive i relativi contratti e assegna a dirigenti specifici incarichi o progetti della cui attuazione essi sono responsabili;

d) formula proposte al presidente ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera *d)*;

e) può istituire uffici di livello non dirigenziale;

f) adotta gli atti relativi al personale di magistratura ed amministrativo non attribuiti alla competenza di altri organi;

g) esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali, nei casi di loro inerzia;

h) provvede agli adempimenti occorrenti per garantire la vigilanza sull'attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

i) promuove e resiste alle liti, in rappresentanza dell'amministrazione, ed ha il potere di conciliare e

transigere, salvo quanto disposto in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro;

l) presiede il comitato per l'informatica;

m) richiede, nelle materie di propria competenza, pareri agli organi consultivi nonché valutazioni ad organi tecnici anche esterni alla Corte;

n) corrisponde alle richieste degli organi di controllo e risponde alle osservazioni formulate da questi;

o) riferisce periodicamente al presidente e, almeno annualmente, al Consiglio di presidenza ed al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

p) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, da regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.

3. Il segretario generale si avvale di un magistrato, nominato dal presidente di concerto con il Consiglio di presidenza, che svolge le funzioni di vice-segretario generale.

Art. 13.

Il segretariato generale

1. Per il supporto all'esercizio delle funzioni di governo della Corte, il segretario generale si avvale dei seguenti uffici:

a) segreteria del segretario generale;

b) ufficio di statistica;

c) ufficio per l'analisi e lo sviluppo dei processi decisionali e organizzativi;

d) ufficio per le relazioni sindacali.

2. Sono inoltre posti alle dirette dipendenze del segretario generale i seguenti uffici, ai quali è preposto un dirigente di seconda fascia:

a) ufficio per la gestione finanziaria e patrimoniale del segretariato generale;

b) ufficio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati;

c) ufficio ispettivo.

3. Il segretariato generale si articola nel servizio affari generali, nel servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione e nel servizio del bilancio. Ai servizi sono preposti dirigenti di prima fascia. Presso il segretariato generale opera l'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 16. Il segretariato generale fornisce le strutture e il personale necessari per il funzionamento del comitato per le pari opportunità.

4. L'organizzazione del servizio per gli affari generali, presso il quale opera la commissione di sorveglianza sugli archivi, è così determinata:

a) ufficio affari amministrativi di carattere generale;

b) ufficio per la prevenzione, la sicurezza e l'igiene ambientale;

c) ufficio per i servizi ausiliari e di supporto;

d) ufficio del cassiere;

e) ufficio del consegnatario;

f) ufficio tecnico;

g) ufficio per i servizi sociali;

h) ufficio del provveditorato per la gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture periferiche.

5. Agli uffici di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)* sono preposti dirigenti di seconda fascia.

6. L'organizzazione del servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione è così determinata:

a) ufficio per la formazione e l'aggiornamento del personale;

b) ufficio accessi e mobilità del personale;

c) ufficio per la disciplina del rapporto di lavoro;

d) ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro;

e) ufficio del trattamento economico e dei trattamenti di quiescenza, cause di servizio, cessazione del rapporto di impiego;

f) ufficio per i procedimenti disciplinari;

g) ufficio per le dotazioni organiche.

7. Agli uffici di cui al comma 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono preposti dirigenti di seconda fascia.

8. Il servizio del bilancio è disciplinato dal regolamento di autonomia finanziaria. Ad esso è assegnato un dirigente di seconda fascia anche con funzioni vicarie.

9. L'organizzazione degli uffici dirigenziali del segretariato generale può essere modificata con decreto del presidente, su proposta del segretario generale, per assicurare che il livello delle responsabilità amministrative, in relazione al quale sono determinate le unità previsionali di base, sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire ed alle esigenze di semplificazione amministrativa.

10. I dirigenti assegnati ai servizi e agli uffici svolgono i compiti loro attribuiti o delegati secondo gli indirizzi e le direttive del segretario generale, emanate ai sensi dell'art. 12. Nel conferimento delle deleghe disposte dal segretario generale sono sentiti i competenti dirigenti di prima fascia.

Art. 14.

L'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

1. Il Consiglio di presidenza si avvale di un ufficio di segreteria, secondo la disciplina del regolamento interno.

2. All'ufficio è assegnato un dirigente di seconda fascia, tenuto ad assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dal Consiglio, nonché un congruo numero di funzionari e impiegati.

3. Il Consiglio di presidenza cura la gestione dei concorsi di magistratura avvalendosi della struttura dell'ufficio di cui all'art. 13, comma 6, lett. *b)*.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, di seguito denominato consiglio, si pronuncia nei casi previsti dal regolamento di autonomia finanziaria e dal presente regolamento nonché su ogni altra specifica questione amministrativa o contabile per la quale il presidente, il segretario generale o almeno un terzo dei suoi componenti ne abbiano richiesto la convocazione.

2. Il consiglio è nominato ogni due anni con decreto del presidente ed è composto dal presidente della Corte, che lo presiede, dal segretario generale, dal vice segretario generale, dal dirigente preposto al servizio del bilancio e da due dirigenti preposti a servizi dirigenziali generali. Fanno inoltre parte del consiglio, per tutta la sua durata e senza possibilità di immediata riconferma, un magistrato e un dirigente di seconda fascia assegnati alle strutture centrali della Corte e un magistrato e un dirigente di seconda fascia assegnati alle strutture regionali. La nomina dei magistrati è disposta di concerto con il Consiglio di presidenza. I dirigenti chiamati a far parte del consiglio sono designati dal segretario generale.

3. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio si pronuncia con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio possono assistere i componenti del collegio dei revisori dei conti. Il segretario del consiglio, scelto dal segretario generale tra i funzionari di area C, provvede alla verbalizzazione delle sedute.

Art. 16.

Gli uffici per le relazioni con il pubblico

1. Gli uffici per le relazioni con il pubblico garantiscono ai cittadini l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, a tal fine, operano in raccordo con l'ufficio stampa e con gli altri uffici della Corte.

2. L'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico ha competenza generale e funzioni di coordinamento. In ciascuna sede regionale è nominato un referente per le relazioni con il pubblico.

3. All'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico, cui è preposto un dirigente di seconda fascia, è assegnato un congruo numero di funzionari ed impiegati.

Art. 17.

Il servizio massimario e rivista

1. Il servizio massimario e rivista:

a) cura la massimazione delle sentenze, deliberazioni e determinazioni emesse dalla Corte;

b) provvede all'aggiornamento e alla gestione dell'archivio della giurisprudenza della Corte sulla base della banca dati del sistema informativo della Corte stessa e di eventuali altre banche dati a questa collegate;

c) effettua, su richiesta dei magistrati interessati e dei dirigenti e funzionari preposti agli uffici della Corte, la ricerca di informazioni giuridiche contenute nelle predette banche dati;

d) cura la redazione della «Rivista della Corte dei conti», anche in forma telematica.

2. Al servizio massimario e rivista è preposto un magistrato, scelto dal presidente di concerto con il Consiglio di presidenza. Sono inoltre assegnati al servizio magistrati scelti secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza ed un congruo numero di funzionari ed impiegati.

Art. 18.

La biblioteca centrale e le biblioteche regionali

1. La biblioteca centrale della Corte ha il carattere di biblioteca speciale nelle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, con sezioni dedicate ad altre scienze e alla cultura generale, ed è accessibile ad utenti esterni compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sua funzione di servizio.

2. Alla biblioteca centrale della Corte sovrintende un comitato di tre magistrati. La gestione amministrativa è affidata, di norma, ad un dirigente di seconda fascia, con compiti di direttore. Dalla biblioteca centrale dipendono le biblioteche di servizio istituite presso le sedi distaccate della Corte in Roma.

3. Nelle sedi regionali sono istituite biblioteche di servizio per le esigenze comuni agli uffici della Corte. A

ciascuna biblioteca sovrintende, di norma, un magistrato. La gestione amministrativa è affidata, di norma, ad un funzionario.

4. Una apposita commissione permanente per la biblioteca centrale e le biblioteche regionali si esprime sulle risorse finanziarie destinate al funzionamento delle biblioteche per ciascun esercizio finanziario, sulla scelta delle opere e dei periodici destinati ad incrementare il patrimonio bibliografico, nonché su problemi e questioni particolari.

5. La commissione di cui al comma 4, è composta dai magistrati di cui al comma 2, dal direttore della biblioteca centrale, da un direttore di biblioteca regionale e da un esperto nominati dal presidente per un triennio, oltre che da un magistrato delegato dal segretario generale.

6. L'organizzazione dei servizi della biblioteca centrale, il suo funzionamento e le regole di accesso degli utenti esterni sono stabiliti con apposite norme interne.

Art. 19.

Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, di seguito denominato responsabile per i sistemi, svolge i compiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni. Il responsabile per i sistemi è scelto dal presidente, di concerto con il Consiglio di presidenza, fra i magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e dura in carica un triennio. Il responsabile per i sistemi opera in conformità agli indirizzi e alle linee programmatiche di sviluppo in materia di informatizzazione dei servizi della Corte adottati dal comitato per l'informatica.

2. Il comitato per l'informatica è presieduto dal segretario generale ed è composto dal responsabile per i sistemi e da cinque membri scelti, per un triennio, dal presidente di concerto con il Consiglio di presidenza, fra i magistrati appartenenti alle diverse aree funzionali, di cui almeno due in servizio presso le articolazioni regionali della Corte. Alle riunioni del comitato per l'informatica possono essere invitati a partecipare i dirigenti tecnici della Corte ed esperti esterni.

3. Il responsabile per i sistemi si avvale di un apposito ufficio di supporto.

4. All'ufficio di cui al comma 3 è assegnato, per l'espletamento dei compiti amministrativi, un dirigente di seconda fascia, al quale il segretario generale può delegare la gestione delle risorse finanziarie. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, all'ufficio è assegnato un dirigente informatico di alta professionalità, che risponde direttamente al responsabile per i sistemi.

5. Il presidente, su proposta del responsabile per i sistemi e sentito il segretario generale, adotta i provvedimenti di natura organizzativa necessari per assicurare il funzionamento delle strutture informatiche in sede centrale e regionale.

Capo III

UFFICI DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO

Sezione I

SEZIONI RIUNITE

Art. 20.

Gli uffici di segreteria delle sezioni riunite

1. La segreteria delle sezioni riunite cura gli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni di controllo, giurisdizionali, deliberanti e consultive e svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

2. La segreteria è articolata in due distinti uffici di supporto: l'uno alle funzioni di controllo e l'altro alle funzioni giurisdizionali. L'ufficio di supporto alle funzioni giurisdizionali svolge anche compiti di segreteria delle sezioni riunite nelle sedi deliberante e consultiva.

3. A ciascuno degli uffici di cui al comma 2, è preposto un dirigente di seconda fascia, che assolve anche le funzioni di verbalizzante delle sedute. Il dirigente dell'ufficio di supporto alle funzioni di controllo svolge altresì i compiti di cui all'art. 6, comma 6, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo.

Art. 21.

Il ruolo generale dei giudizi di appello

1. È istituito, presso la segreteria delle sezioni riunite, l'ufficio del ruolo generale dei giudizi di appello, con il compito di tenere un ruolo unico di tutte le impugnazioni proposte alle sezioni centrali contro le decisioni emesse in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali.

2. L'ufficio cura gli adempimenti di segreteria e di cancelleria relativi alle impugnazioni di cui al comma 1, fino all'assegnazione dei giudizi, con decreto del presidente, a ciascuna sezione centrale. Per tali giudizi il numero di repertorio del ruolo generale, a carattere progressivo, costituisce elemento di identificazione del procedimento nel successivo svolgimento del giudizio. All'ufficio è preposto un funzionario di area C.

Sezione II

PROCURE E SEZIONI GIURISDIZIONALI

Art. 22.

Le segreterie della procura generale e delle procure regionali

1. Le segreterie della procura generale e delle procure regionali svolgono gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti istituzionali dei rispettivi uffici.

2. Alla segreteria della procura generale è preposto un dirigente di seconda fascia.

3. Alle segreterie delle procure regionali ed all'ufficio di procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana possono essere preposti dirigenti di seconda fascia ovvero funzionari di area C. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono determinati, per un periodo non inferiore al biennio e previa individuazione dei carichi di lavoro, con decreto del presidente, sentito il segretario generale.

Art. 23.

Segreterie delle sezioni giurisdizionali di appello e regionali

1. Le segreterie delle sezioni giurisdizionali svolgono gli adempimenti di cancelleria, quelli di supporto e di collaborazione all'attività di ciascuna sezione e gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali di appello sono preposti dirigenti di seconda fascia.

3. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali possono essere preposti dirigenti di seconda fascia ovvero funzionari di area C. Le segreterie di livello dirigenziale non generale sono determinate, per un periodo non inferiore al biennio e previa individuazione dei carichi di lavoro, con decreto del presidente, sentito il segretario generale.

Sezione III

SEZIONI E UFFICI DI CONTROLLO

Art. 24.

I servizi di supporto alle sezioni ed uffici di controllo

1. I servizi di supporto delle sezioni centrali e regionali nonché degli uffici centrali di controllo, previsti dal regolamento sulle funzioni di controllo, sono composti da personale amministrativo e tecnico-economico alle dipendenze funzionali dei presidenti e dei magistrati in relazione alle attribuzioni a ciascuno di essi demandate. I servizi svolgono compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, ove occorra anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria.

Art. 25.

I preposti ai servizi di supporto

1. Ai servizi di supporto delle sezioni centrali di controllo sono preposti dirigenti di seconda fascia.

2. Ai servizi di supporto delle sezioni regionali di controllo possono essere preposti dirigenti di seconda fascia ovvero funzionari di area C. Con decreto del presidente, sentito il segretario generale, sono determinati, per un periodo non inferiore al biennio e previa individuazione dei carichi di lavoro, i servizi di livello dirigenziale non generale.

3. Ai servizi di supporto degli uffici di controllo di legittimità su atti e successivo sulle gestioni delle amministrazioni centrali dello Stato sono preposti funzionari di area C.

Art. 26.

I servizi di supporto alle sezioni riunite della Corte dei conti nelle regioni Sicilia e Sardegna

1. I compiti di supporto amministrativo alle sezioni riunite della Corte operanti nelle regioni Sicilia e Sardegna sono svolti dai servizi di supporto delle sezioni regionali di controllo costituiti nelle regioni stesse.

Capo IV

CENTRI DI SPESA REGIONALI

Art. 27.

Istituzione dei centri di spesa

1. È istituito in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano un centro unificato di spesa della Corte per la gestione delle risorse finanziarie occorrenti per il funzionamento delle sezioni e della procura ivi operanti, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di autonomia finanziaria.

2. Ai centri di spesa regionale sono preposti dirigenti di seconda fascia, ai quali è affidata congiuntamente la direzione di una segreteria o servizio di supporto avente sede nella medesima regione o provincia, il cui personale collabora all'espletamento dei compiti attribuiti al centro di spesa.

Art. 28.

Competenze dei preposti ai centri di spesa

1. I titolari dei centri di spesa provvedono:

a) alle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici;

b) alla liquidazione delle competenze economiche accessorie spettanti al personale in servizio presso gli uffici regionali;

c) alla designazione dei funzionari delegati per la gestione dei fondi accreditati per il funzionamento degli uffici regionali, qualora non intendano, per giustificate ragioni, assumerne il relativo incarico, e fino alla piena operatività del sistema del mandato informatico nelle sedi regionali;

d) alla nomina del consegnatario unico regionale;

e) a tutte le altre incombenze previste dal regolamento di autonomia finanziaria della Corte.

2. I titolari dei centri di spesa regionali, su indicazione dei titolari degli uffici, predispongono all'inizio di ciascun anno il programma delle spese di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Capo V

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 29.

Funzioni e responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti di prima e seconda fascia svolgono le proprie funzioni sulla base delle direttive generali del presidente e di quelle specifiche impartite, nell'ambito delle rispettive competenze, dal segretario generale e dagli altri organi istituzionali di direzione.

2. I dirigenti di prima e seconda fascia cui è affidata la direzione degli uffici della Corte provvedono alla attribuzione dei compiti di spettanza del personale loro assegnato. Essi sono responsabili:

a) dell'attuazione delle direttive ad essi impartite;

b) del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti;

c) della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

3. In caso di speciali necessità, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro, possono essere conferiti, ai sensi degli articoli 4 e 12 del presente regolamento, incarichi di dirigente con contratto di diritto privato a tempo determinato a persone estranee dotate di professionalità adeguata.

4. In caso di assenza o impedimento di un dirigente di prima fascia, le funzioni vicarie sono affidate ad un dirigente di seconda fascia. In caso di assenza o impedimento di un dirigente di seconda fascia, le funzioni vicarie sono affidate ad un funzionario di area C.

Art. 30.

Assegnazione di dirigenti a compiti di controllo

1. Il presidente può disporre, con proprio decreto, che dirigenti di seconda fascia con comprovata idoneità allo svolgimento di analisi di bilancio, di misurazione e valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività amministrativa, siano chiamati a partecipare, su richiesta dei competenti presidenti di sezione ed in adempimento di incarichi specifici all'uopo conferiti anche in via temporanea dal segretario generale, ad indagini programmate dalle sezioni del controllo sulla gestione.

Art. 31.

Costituzione delle segreterie e dei servizi di supporto

1. Con provvedimenti del segretario generale, sentiti il dirigente di prima fascia preposto al servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione e gli organi preposti alle sezioni e agli uffici, sono conferiti gli incarichi di direzione delle segreterie e dei servizi di supporto ai dirigenti di seconda fascia ed ai funzionari di area C. Nell'adozione degli anzidetti provvedimenti il segretario generale tiene conto delle professionalità specifiche, anche di natura informatica, del personale assegnato, richieste per lo svolgimento delle funzioni e compiti attribuiti.

Art. 32.

Le funzioni dei preposti alle segreterie e ai servizi di supporto

1. I dirigenti e i funzionari responsabili delle segreterie e dei servizi di supporto svolgono le proprie funzioni in attuazione delle direttive impartite dal segretario generale e dagli organi preposti alle sezioni ed agli uffici.

2. Oltre ai compiti di cui comma 1, i dirigenti e i funzionari responsabili delle segreterie e dei servizi di supporto:

a) sono responsabili della continuità del servizio e della disciplina del personale;

b) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività del personale, sentiti i magistrati competenti, e propongono i provvedimenti consequenziali in caso di insufficiente rendimento o di esubero del personale stesso;

c) comunicano al segretario generale i fatti suscettibili di comportare sia la sospensione o la riduzione delle competenze, sia l'attribuzione di speciali compensi.

Art. 33.

Dotazione del personale non dirigenziale

1. Con decreto del presidente, su proposta del segretario generale, è stabilita la dotazione del personale amministrativo non dirigenziale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e sentito il consiglio di amministrazione.

2. La dotazione di cui al comma 1, è stabilita sulla base degli effettivi fabbisogni, rilevati anche con riferimento alle misure di razionalizzazione dei servizi ed al riordino delle loro attribuzioni, nonché al diffuso impiego delle tecnologie informatiche ed è sottoposta, con le modalità indicate nel comma medesimo, a revi-

sione almeno triennale. Variazioni alle dotazioni del personale comportanti aggravi di spesa debbono essere coperte da appositi aumenti delle risorse finanziarie assegnate alla Corte.

3. Con le stesse modalità previste dal comma 1, viene formulato il programma triennale del fabbisogno del personale e sono individuate e globalmente quantificate le professionalità necessarie, con particolare riguardo per quelle informatiche, da reperire con criteri selettivi indicati nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 34.

Il codice di comportamento

1. Il presidente adotta, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali, il codice di comportamento dei dipendenti della Corte. Fino all'emanazione del decreto, si applica il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Ogni dipendente riceve il codice di comportamento all'atto dell'assunzione.

3. Sull'osservanza del codice di comportamento vigila una commissione etica, composta da un dirigente di prima fascia e da due funzionari amministrativi, nominati dal presidente sentito il segretario generale. La commissione, inoltre, dà pareri sull'interpretazione del codice di comportamento e formula al presidente proposte per eventuali modifiche o aggiornamenti.

4. Le modifiche e gli aggiornamenti al codice di comportamento sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione negli albi e pubblicazione nel notiziario della Corte.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 35.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti.

2. Approvato con deliberazione delle sezioni riunite 5 marzo 1998, n. 21 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1998.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 6 e del 12 luglio 2001.

Roma, 18 luglio 2001

Il presidente: STADERINI

01A8306

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 luglio 2001.

Modifica alle condizioni di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.a. (Deliberazione n. 271/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 4 luglio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», ed, in particolare, l'art. 3 relativo al Servizio Universale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», ed, in particolare, l'art. 20, relativo ai servizi elenchi abbonati;

Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;

Vista la propria delibera n. 171/99 concernente «Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa»;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Vista la decisione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - del 28 marzo 1992 con la quale si autorizzava la società S.I.P. all'adeguamento della tassazione del servizio «12» da 3 a 5 scatti con conseguente aumento della tariffa a 635 lire al netto di I.V.A.;

Vista la nota del 25 gennaio 2001, con la quale Telecom Italia ha presentato all'Autorità una proposta di rimodulazione dei prezzi del servizio «12», in cui venivano proposte condizioni economiche pari a 635 lire al netto di I.V.A. per risposta tramite risponditore automatico e 1.500 lire al minuto al netto di I.V.A. più 200 lire alla risposta dell'operatore;

Vista la nota del 22 febbraio 2001 con la quale, nell'ambito dell'istruttoria volta all'esame della suddetta proposta, il Dipartimento vigilanza e controllo, in considerazione dei tempi occorrenti per l'attuazione da parte di Telecom Italia di un'adeguata informativa all'utenza, ha comunicato alla società la necessità di apprestare gli strumenti tecnici onde consentire una corretta informazione alla clientela;

Vista la nota del 26 febbraio 2001 con la quale Telecom Italia, in risposta alla lettera sopracitata, faceva presente, tra l'altro, che il servizio stesso sarebbe stato attivato in data 28 febbraio;

Vista la nota del 2 marzo 2001, confermata dalla successiva nota del 23 marzo, con la quale l'Autorità ha sospeso le nuove modalità di fornitura del servizio, ritenendo che, in base all'applicabilità al servizio «12» dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, Telecom Italia dovesse essere previamente autorizzata prima dell'offerta al pubblico del servizio in questione;

Considerato che, con la citata nota dell'Autorità del 2 marzo, veniva, inoltre, comunicato a Telecom Italia che le nuove modalità di offerta erano oggetto di attività istruttoria presso il Dipartimento vigilanza e controllo ai fini della successiva adozione di una specifica delibera;

Vista la nota del 23 marzo 2001, con la quale Telecom Italia comunicava di avere ripristinato le precedenti modalità di fornitura del servizio;

Considerato che il servizio di informazione abbonati fa parte dei servizi inclusi nel servizio universale, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerata l'esigenza di contenere gli oneri dei servizi inclusi nel servizio universale, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità di tali servizi;

Considerato che l'attuale prezzo di 635 lire al netto di I.V.A. da collegamento privato del servizio «12», stabilito nel marzo 1992, non è stato successivamente oggetto di nessun adeguamento;

Considerata l'attività svolta al fine di procedere alla determinazione del livello economico di accessibilità del servizio «12» nell'ambito del servizio universale;

Considerato l'esito della consultazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori tenutasi in data 2 luglio 2001, relativamente alla revisione dei prezzi del servizio informazione abbonati «12»;

Considerato che la numerazione «12», utilizzata da Telecom Italia per l'espletamento del servizio informazione elenco abbonati, è una numerazione per servizi speciali nazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 6/00/CIR;

Considerato che l'utilizzo di una numerazione per servizi speciali nazionali è giustificata dalla fornitura di un servizio incluso nel servizio universale;

Considerata infine la necessità di procedere ad un'analisi del mercato della fornitura dei servizi di informazione abbonati, finalizzato a valutare il grado di concorrenzialità attuale e prospettico di tale servizio, anche alla luce dell'obbligo di fornitura a titolo gratuito del database abbonati disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 8545 (C3932) del 27 luglio 2000;

Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Le condizioni di offerta del servizio «12» di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparecchi privati, sono modificate secondo le modalità e i prezzi di seguito indicati:

a) il servizio è prestato per una sola informazione;

b) il servizio è prestato con risponditore automatico e con eventuale intervento dell'operatore in caso di mancato esito della richiesta;

c) il prezzo del servizio è pari a L. 840 + I.V.A.;

d) le condizioni economiche di offerta del servizio, di cui alla lettera *c)*, sono comunicate al pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

e) Telecom Italia è tenuta a predisporre entro la data di vigenza delle nuove condizioni economiche del servizio e per la durata di almeno novanta giorni un avviso telefonico registrato che informi la clientela delle nuove condizioni economiche di offerta del servizio, prima della connessione al servizio stesso.

2. I prezzi per il servizio erogato da apparecchi a disposizione del pubblico rimangono invariati.

3. La numerazione «12» è utilizzabile unicamente per la fornitura del servizio di informazione elenco abbonati, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 2.

1. L'Autorità avvia un'analisi del mercato dei servizi di informazione abbonati, da concludersi entro il 30 dicembre 2001.

In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia S.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 4 luglio 2001

Il presidente: CHELI

01A8195

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la ALI.SAN. S.c. a r.l. (Deliberazione n. 39/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industria» nelle aree depresse del Paese ed i successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997), concernente il riparto di lire 5.000 miliardi delle risorse aree depresse per l'anno 1997, a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che destina ai contratti di programma la somma di lire 1.200 miliardi;

Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998), con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle delibere CIPE del 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1 998) e del 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista la nota n. 0009462 del 2 marzo 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - di seguito indicato come Servizio

P.N. - ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla ALI.SAN. S.c. a r.l., consorzio di piccole e medie imprese, per la realizzazione, nel biennio 2001-2002, di un polo agroalimentare nella provincia di Benevento (area ricompresa nell'Obiettivo 1), che comprende anche lo sviluppo di una piattaforma intermodale che sarà realizzata dal consorzio ASI, finanziata con fondi regionali e gestita direttamente dal Consorzio ALI.SAN;

Vista la deliberazione n. 6674 del 16 dicembre 2000, con la quale la regione Campania ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'insediamento delle iniziative inserite nel contratto di programma proposto ed al cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio, in quanto rientranti nelle finalità inserite nell'Accordo di programma quadro «Poli e filiere produttive», allegato all'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo e la regione Campania in data 16 febbraio 2000 e coerenti con il POR regionale;

Vista la nota n. 1890 del 5 marzo 2001, con la quale la regione Campania conferma il proprio concorso partecipativo nella misura del 50% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato, altresì, che la creazione di una filiera agroalimentare nell'area, oltre a dar luogo ad un notevole impatto occupazionale, costituirà una sicura opportunità di sviluppo alla luce del profilo agricolo dell'economia territoriale;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, ammontanti a lire 55,557 miliardi, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come ripartite da questo Comitato con le sopra citate delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con la ALI.SAN. S.c. a r.l., il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore agroalimentare da realizzarsi, a cura delle sottoindicate imprese, nella provincia di Benevento, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1) Gli investimenti ammessi, pari a lire 171,765 miliardi (88,71 Meuro) si riferiscono a n. 7 iniziative come di seguito specificato:

miliardi di lire

n.	Soggetto attuatore	Localizzazione investimenti	Investimenti ammissibili
1.	Rummo S.p.a.	Ponte Valentino	95,440
2.	Borrelli Mataluni S.p.a.	Montesarchio	37,200
3.	F.lli Ricciardi S.n.c.	San Lorenzello	2,596
4.	Cecas S.c. a r.l.	Castelvenere	7,531
5.	Dual Box s.r.l.	Foglianise	21,050
6.	Kat Edizioni S.a.s.	Montesarchio	5,098
7.	Euroimpresa S.a.s.	Benevento	2,850
		Totali . . .	171,765

1.2) Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.

1.3) L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 111,114 miliardi (57,39 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in lire 55,557 miliardi. La restante somma di lire 55,557 miliardi sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in due annualità a decorrere dal 2001 e sarà pari a lire 55,557 miliardi per ciascuno dei due anni.

1.4) Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3).

1.5) Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 2002.

1.6) Le iniziative dovranno realizzare, a regime, una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 319 addetti.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di lire 55,557 miliardi (28,69 Meuro) a valere sull'assegnazione di 1.200 miliardi di lire (619,75 Meuro) a favore dei contratti di programma effettuata con il riparto di cui alle delibere 23 aprile 1997 e n. 32/1998, richiamate in premessa.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 137

01A8141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo di accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulle condizioni e modalità di concessione di un credito di aiuto supplementare di sessanta miliardi di lire, firmato a Tunisi in data 28 marzo 2000.

Il giorno 8 maggio 2001 è entrato in vigore il protocollo di accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulle condizioni e modalità di concessione di un credito di aiuto supplementare di sessanta miliardi di lire, firmato a Tunisi in data 28 marzo 2000.

Detto protocollo di accordo, conformemente a quanto in esso stabilito all'art. 8, è entrato in vigore in data 8 maggio 2001.

01A8147

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 luglio 2001

Dollaro USA	0,8755
Yen giapponese	109,30
Corona danese	7,4475
Lira Sterlina	0,61430
Corona svedese	9,2785
Franco svizzero	1,5102
Corona islandese	87,85
Corona norvegese	7,9850
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57389
Corona ceca	33,980
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,75
Litas lituano	3,5022
Lat lettone	0,5520
Lira maltese	0,3996
Zloty polacco	3,7103
Leu romeno	25927
Tallero sloveno	219,2314
Corona slovacca	43,302
Lira turca	1163000
Dollaro australiano	1,7282
Dollaro canadese	1,3389
Dollaro di Hong Kong	6,8286
Dollaro neozelandese	2,1304
Dollaro di Singapore	1,5791
Won sudcoreano	1136,40
Rand sudafricano	7,1812

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8683

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2002, relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, regolamento (CE) n. 1394/01.

Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 1394/01 del 9 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. n. 187/31 del 10 luglio 2001, sono state fissate le modalità di gestione ed assegnazione dei contingenti da aprire per l'anno 2002.

Nell'allegato I figurano le quote riservate agli importatori tradizionali, coloro cioè che nel 1998 o 1999, hanno importato dalla Repubblica popolare cinese prodotti oggetto dei contingenti di cui trattasi, ed il quantitativo massimo che può essere richiesto dagli altri importatori.

Le domande per ottenere le licenze di importazione (allegato II), redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa amministrazione, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del regolamento (CE) n. 1394/01 e devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio del 7 settembre 2001, ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC).

Le domande possono essere presentate anche via fax al n. 06/5925556; in tal caso dovranno essere regolarizzate con la presentazione della domanda in originale entro il 13 settembre 2001 e farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC.

La commissione UE adotterà entro il 12 ottobre 2001, i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze hanno validità dal 10 gennaio 2002 al 31 dicembre dello stesso anno; detto termine non potrà essere prorogato.

Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operatività effettiva.

A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'UE dei prodotti contingentati. I richiedenti che abbiano già ottenuto una licenza di importazione per l'anno 2001, ai sensi del regolamento (CE) n. 233/2000 della Commissione, possono allegare alla domanda copia della licenza stessa.

Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione delle quote riservate agli altri operatori e che rientrano nella definizione di «persone legate» ai sensi dell'art. 143 (di cui si allega copia) del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 253 dell'11 ottobre 1993, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/01, possono presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di prodotti di cui ai codici SA/NC.

Nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'UE e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorità competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.

ALLEGATO 1

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	CODICE SA/NC	PARTE RISERVATA OP. TRADIZIONALI	Q.TA' MAX RICHIED DA OP. NON TRAD.
Calzature Codici SA/NC	Ex 640299 (1)	27.406.037 paia	5.000 paia
	6403 51 6403 59	1.956.500 paia	5.000 paia
	Ex 6403 91 (1) Ex 6403 99(1)	8.484.000 paia	5.000 paia
	Ex 6404 11(2)	12.760.146 paia	5.000 paia
	6404 19 10	22.328.402 paia	5.000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	33.663 tonn.	5 tonn.
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	25.468 tonn.	5 tonn.

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EURO al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

(a) Calzature appositamente ideate per la pratica di una attività sportiva con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

(b) Calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EURO al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

Al Ministero delle attività produttive - D.G. politica commerciale - Divisione VII - Viale Boston, 25 00144 ROMA (Fax 06/5925556)

Oggetto: Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2002, relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, regolamento (CE) n. 1394/01.

La ditta (nome a ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, n. di partita IVA)...
....
chiede di partecipare al contingente di cui in oggetto:

□ merce (denominazione commerciale del prodotto e voce doganale) .... ;

□ quantità o valore (operatori non tradizionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal regolamento di cui in oggetto nell'allegato 1)... ;

Si dichiara che le importazioni totali negli anni 1998 o 1999 sono .... (solo operatori tradizionali).

Io sottoscritto .... certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 del regolamento (CE) n. 2454/93)*, per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data ....

Firma ....

NOTE

Nota all'art. 143:

«Art. 143. — 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, paragrafo 1, lettera *d)* e 30, paragrafo 2, lettera *c)* del codice, due o più persone si considerano legate solo se:

a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;

b) hanno la veste giuridica di associati;

c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;

d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;

c) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; e l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;

g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se;

h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:

marito e moglie;

ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado;

fratelli e sorelle (germani e unilineri);

ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado;

zii/zie e nipoti;

suoceri e generi o nuore;

cognati e cognate.

2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1».

«Art. 144. — 1. Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'art. 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, detto valore viene, in generale, basato sul prezzo da pagare a titolo al saldo in tale momento.

2. La commissione e gli Stati membri si consultano in seno al comitato del valore in dogana in merito all'applicazione del paragrafo 1.

* (solo per gli operatori non tradizionali)

01A8145

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Decisione comunitaria relativa alla concessione di un aiuto alla produzione delle olive da tavola in Italia

Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa che il Comitato di gestione «materie grasse» nella riunione svoltasi a Bruxelles in data 11 luglio 2001 ha espresso parere favorevole in ordine al progetto di decisione, con la quale la Commissione U.E. - ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato con regolamento (CE) n. 1638/98 del 20 luglio 1998 - autorizza l'Italia a prorogare per le campagne di commercializzazione dalla 2001/2002 alla 2003/2004 il regime di aiuto alla produzione di olive da tavola, conformemente a quanto già previsto per la campagna 2000/2001 con decisione n. 227/200/CE e con decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000).

Nel precisare che il suddetto progetto di decisione sarà prossimamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si evidenzia che le nuove imprese di trasformazione di olive da tavola, in possesso dei prescritti requisiti, possono presentare - entro la data del 30 settembre 2001 per la prossima campagna, 30 settembre 2002 e 30 settembre 2003 rispettivamente per le campagne 2002/2003 e 2003/2004 - domanda di riconoscimento al competente ufficio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio ha sede lo stabilimento di trasformazione delle olive.

01A8550

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Altavilla Vicentina (Vicenza), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di confermare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote:

4,4 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ad altri immobili con esclusione delle aree fabbricabili;

6 per mille per le aree fabbricabili;

per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662, del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

01A8391

COMUNE DI BREMBATE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Brembate (Bergamo), ha adottato il 15 dicembre 2000 e il 29 aprile 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001:

(Omissis).

5 per mille abitazione principale e pertinenze;

6,5 per mille altri immobili e terreni;

6,75 per mille aree fabbricabili.

Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze L. 225.000.

(Omissis).

01A8392

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Lavena Ponte Tresa (Varese), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille per l'anno 2000, vale a dire nella stessa misura dell'anno precedente.

(Omissis).

01A8393

COMUNE DI OLGINATE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Olginate (Lecco), ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001:

(Omissis).

Il consiglio comunale con atto n. 8 del 28 febbraio 2000, confermato anche per l'anno 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 ha approvato la detrazione in L. 500.000 per l'abitazione principale.

I proprietari soggetti all'I.C.I. per applicare la citata detrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

il reddito complessivo 2000 dal nucleo familiare non deve essere superiore a L. 23.000.000 aumentabile di:

L. 2.000.000 se il capofamiglia nell'anno 2000 non era autosufficiente;

L. 2.000.000 per ogni famigliare a carico nell'intero anno 2000;

L. 2.000.000 per ogni famigliare a carico non autosufficiente.

Nella determinazione del reddito complessivo, da cui sono esclusi le rendite, pensioni ed altri emolumenti che per legge non costituiscono reddito, non si tiene conto della rendita catastale riferita all'abitazione principale compresi accessori e pertinenze.

L'unità immobiliare abitata e sue pertinenze deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare. Sono escluse dal beneficiario le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 1.500.000 e quelle di cui alle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.

I soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione, devono presentare richiesta agli uffici comunali che dispongono già apposita modulistica.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 2001.

I contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra, già in sede di determinazione dell'importo I.C.I. potranno tenere conto della maggiore detrazione.

L'amministrazione potrà chiedere ogni documento comprovante quanto dichiarato dal contribuente.

Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, cui seguirà la segnalazione all'autorità giudiziaria.

L'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 è fissata nelle seguenti misure:

aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale (1) (2);

aliquota del 5,1 per mille per altri fabbricati;

aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate;

aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopi di lucro;

aliquota del 4 per mille per un periodo di tre anni, per quei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell' attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

Riduzione dell'imposta

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Detrazione dell'imposta

Per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(1) Viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(2) Alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse questi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica, sono applicate la aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale. Le condizioni per ottenere le agevolazioni devono sussistere al 1° gennaio dell'anno di imposizione. La richiesta per ottenere le agevolazioni deve essere presentata, pena di inapplicabiità delle stesse, entro il 30 giugno utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali. Le agevolazioni decadono con il cessare delle condizioni sopra richiamate, comunicate con i termini di cui al art. 7 del regolamento comunale; in caso di inosservanza di tali termini si applicano le sanzioni ivi previste.

(Omissis).

01A8394

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Piana di Monte Verna (Caserta), ha adottato il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 è determinata nella seguente misura:

a) 5,75 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente;

b) 6,75 per mille, per tutti gli altri immobili.

2) La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata per l'anno 2001 in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

01A8395

COMUNE DI QUARGNENTO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Quargnento (Alessandria), ha adottato il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

01A8396

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Roccascalegna (Chieti), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di stabilire, con effetto per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Roccascalegna nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

01A8397

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Santa Flavia (Palermo) ha adottato il 23 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare ed applicare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. fissata per il precedente anno d'imposta (2000) nella misura unica del 5 per mille sugli immobili ricadenti nel territorio comunale e la detrazione d'imposta pari a L. 200.000 relativamente all'abitazione principale.

(Omissis).

01A8398

COMUNE DI SILVI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Silvi (Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Detrazione abitazione principale L. 260.000.

Aliquota abitazione principale 5 per mille.

Aliquota altri fabbricati ed aree 7 per mille.

(Omissis).

01A8399

COMUNE DI SPADAFORA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Spadafora (Messina) ha adottato il 23 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di applicare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nel modo di seguito indicato:

1. persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille; detrazione dell'imposta L. 200.000;

2. altri soggetti passivi 6 per mille.

(Omissis).

01A8400

COMUNE DI STELLANELLO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Stellanello (Savona) ha adottato il 16 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta

all'abitazione principale, dando atto che per abitazione si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

01A8401

COMUNE DI STRAMBINELLO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Strambinello (Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare, sempre per l'anno 2001, nella somma di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

01A8402

COMUNE DI TERLAGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Terlago (Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Terlago per l'anno 2001, confermando la struttura e gli indici già introdotti per l'anno 2000:

a) aliquota per l'abitazione principale (comprese le assimilazione contemplate dal regolamento), 4,5 per mille;

b) aliquota abitazioni beate, con contratto di locazione registrato, a soggetto che le utilizza come abitazione principale 4,5 per mille;

c) aliquota fabbricati diversi dall'abitazione principale, 5 per mille;

d) aliquota aree edificabili 5,5 per mille.

2) Di mantenere nella misura di L. 200.000, prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A8403

COMUNE DI TRIVOLZIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Trivolzio (Pavia) ha adottato il 15 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2001:

a) aliquota unica del 6 per mille;

b) dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

01A8404

COMUNE DI TURRIACO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Turriaco (Gorizia) ha adottato il 29 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di stabilire e confermare per l'anno 2001, le aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili, nella seguenti misure:

A) del 6 per mille, l'aliquota di base sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli sui nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;

B) un'aliquota agevolata nella misura dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, prendendo atto che l'aliquota agevolata sarà applicata alle predette unità immobiliari per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ex art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

C) un'aliquota pari al 7 per mille nei casi di alloggi non locati, così come previsto dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. A tal fine non si considera alloggio non beato quello concesso in comodato gratuito a parenti entro il quarto grado ed affini di primo grado che ivi abbiano fissato la propria residenza;

D) di incrementare l'importo della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 500.000 per i seguenti casi:

a) abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente, a condizione che l'immobile non sia locato;

b) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da nucleo familiare il cui reddito lordo sia pari o inferiore a L. 10.000.000;

c) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da nucleo familiare al cui interno è presente un portatore di handicap al 100% il cui reddito lordo sia pan o inferiore a L. 20.000.000 per nuclei con una una persona. A tale reddito vanno aggiunte L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

(Omissis).

01A8405

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1995/5/CE riguardante le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 177/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario sopra citato, sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sotto elencate pagine del suddetto supplemento:

alla pag. 5, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *c)* ed alla pag. 6, seconda colonna, all'art. 3, comma 2, penultimo rigo, dove è scritto: «... alle radiocomunicazioni di *terra* e spaziali», leggasi: «... alle radiocomunicazioni di *Terra* e spaziali»;

alla pag. 6, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *k)*, dove è scritto: «... alle normative comunitarie *a* nazionali applicabili;», leggasi: «... alle normative comunitarie *o* nazionali applicabili;»;

alla pag. 7, prima colonna, all'art. 4, comma 1, dove è scritto: «... che esso ha regolamentato*;* qualora ...», leggasi: «... che esso ha regolamentato*,* qualora ...», ed all'art. 4, comma 3, lettera *a),* quarta riga, dove è scritto: «... *a* attraverso una interfaccia diretta di rete;», leggasi: «*o* attraverso una interfaccia diretta di rete»;

alla pag. 8, prima colonna:

all'art. 6, comma 4, dopo il secondo periodo, che termina con le parole: «... di cui all'art. 12.», deve intendersi scritto di seguito l'ultimo periodo, alla cui seconda riga, dove è scritto: «... o al suo mandatario *stabilità* nell'Unione europea ...», leggasi: «... o al suo mandatario *stabilito* nell'Unione europea ...»;

all'art. 7, comma 4, settima riga, dove è scritto: «... *a* a ritirare dal servizio tale apparecchio.», leggasi: «*o* a ritirare dal servizio tale apparecchio»;

alla pag. 13, prima colonna, all'«ALLEGATO II», al punto 2., alla seconda riga, dopo le parole «al punto 4» deve intendersi apposta *la virgola;*

alla stessa pag. 13, seconda colonna, all'«ALLEGATO IV», prima riga, dopo le parole «all'allegato III», deve intendersi apposta *la virgola,* invece del punto e virgola;

alla pag. 14, prima colonna, all'«ALLEGATO IV», al punto 4, penultima riga, dove è scritto: «... dell'ultima *sede* di apparecchi.», leggasi: «dell'ultima *serie* di apparecchi.»;

alla pag. 14, seconda colonna, all'«ALLEGATO V», al punto 3.2., terzo comma, lettera *a),* ultima riga, dove è scritto: «... di *pregettazione* e di qualità dei prodotti;», leggasi: «... di *progettazione* e di qualità dei prodotti;»;

alla pag. 15, prima colonna, all'«ALLEGATO V», al punto 4.4, terza riga, dove è scritto: «... o facendo *prodedere* in tale occasione, ...», leggasi: «... o facendo *procedere* in tale occasione, ...».

01A8592

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651177/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 7 7 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77